

DOCUMENTO DI AMMISSIONE
RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM
ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO
DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E DI WARRANT DI
CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.p.A.

Emittente



CAPITAL
FOR
PROGRESS



Global Coordinator



Nominated Adviser

Specialista

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971"). Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

L'offerta costituisce un collocamento riservato, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del TUF e dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971.

INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PERSONE RESPONSABILI | 11 |
| 1.1 | SOGGETTI RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI FORNITE NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE..... | 11 |
| 1.2 | DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE..... | 11 |
| 2 | REVISORI LEGALI DEI CONTI | 12 |
| 2.1 | REVISORI LEGALI DEI CONTI DELL'EMITTENTE..... | 12 |
| 2.2 | INFORMAZIONI SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE..... | 12 |
| 3 | INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE | 13 |
| 3.1 | INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE..... | 13 |
| 3.2 | INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE A PERIODI INFRANNUALI | 13 |
| 4 | FATTORI DI RISCHIO | 14 |
| 4.1 | FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE | 14 |
| 4.2 | FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA | 23 |
| 4.3 | FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI | 25 |
| 5 | INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE | 29 |
| 5.1 | STORIA ED EVOLUZIONE DELL'EMITTENTE..... | 29 |
| 5.2 | INVESTIMENTI | 31 |
| 6 | PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ | 32 |
| 6.1 | PRINCIPALI ATTIVITÀ | 32 |
| 6.2 | IL CONTESTO DI RIFERIMENTO. I PRINCIPALI MERCATI..... | 36 |
| 6.3 | FATTORI ECCEZIONALI | 39 |
| 6.4 | DIPENDENZA DELL'EMITTENTE DA BREVETTI O LICENZE, DA CONTRATTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI O FINANZIARI, O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE | 39 |
| 6.5 | POSIZIONE COMPETITIVA DELLA SOCIETÀ | 39 |
| 7 | STRUTTURA ORGANIZZATIVA | 41 |
| 7.1 | DESCRIZIONE DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE L'EMITTENTE | 41 |
| 7.2 | DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO | 41 |
| 8 | IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI | 42 |
| 8.1 | PROBLEMATICHE AMBIENTALI | 42 |
| 9 | INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE | 43 |
| 9.1 | TENDENZE RECENTI SULL'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE, DELLE VENDITE E DELLE SCORTE E NELL'EVOLUZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI VENDITA..... | 43 |
| 9.2 | TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE ALMENO PER L'ESERCIZIO IN | |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| | CORSO | 43 |
| 10 | ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI | 44 |
| | 10.1 INFORMAZIONI SUGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI | 44 |
| | 10.2 CONFLITTI DI INTERESSE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI PRINCIPALI DIRIGENTI..... | 59 |
| 11 | PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 61 |
| | 11.1 DURATA DELLA CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE | 61 |
| | 11.2 CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CON L'EMITTENTE O CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO CHE PREVEDONO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO | 61 |
| | 11.3 RECEPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO | 61 |
| 12 | DIPENDENTI | 62 |
| | 12.1 DIPENDENTI | 62 |
| | 12.2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E <i>STOCK OPTION</i> DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 62 |
| | 12.3 ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CAPITALE SOCIALE..... | 62 |
| 13 | PRINCIPALI AZIONISTI | 63 |
| | 13.1 PRINCIPALI AZIONISTI DELL'EMITTENTE | 63 |
| | 13.2 DIRITTI DI VOTO DIVERSI IN CAPO AI PRINCIPALI AZIONISTI DELL'EMITTENTE..... | 64 |
| | 13.3 SOGGETTO CONTROLLANTE L'EMITTENTE | 64 |
| | 13.4 PATTI PARASOCIALI | 64 |
| 14 | OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE | 65 |
| 15 | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI CAPITAL FOR PROGRESS | 66 |
| | 15.1 CAPITALE SOCIALE | 66 |
| | 15.2 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE..... | 68 |
| 16 | CONTRATTI RILEVANTI | 76 |
| | 16.1 CONTRATTI RILEVANTI..... | 76 |
| 17 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI | 77 |
| | 17.1 RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI..... | 77 |
| | 17.2 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI | 77 |
| 18 | INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI | 78 |
| 1 | PERSONE RESPONSABILI | 80 |
| | 1.1 PERSONE RESPONSABILI | 80 |
| | 1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ..... | 80 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 2 | FATTORI DI RISCHIO..... | 81 |
| 3 | INFORMAZIONI FONDAMENTALI | 82 |
| 3.1 | DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE | 82 |
| 3.2 | RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI..... | 82 |
| 4 | INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE | 84 |
| 4.1 | DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE | 84 |
| 4.2 | WARRANT..... | 86 |
| 4.3 | PROFILI FISCALI..... | 88 |
| 5 | POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA..... | 105 |
| 5.1 | AZIONISTI VENDITORI | 105 |
| 5.2 | NUMERO E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DAGLI AZIONISTI VENDITORI | 105 |
| 5.3 | ACCORDI DI <i>LOCK-UP</i> | 105 |
| 6 | SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE E ALL’OFFERTA..... | 106 |
| 7 | DILUIZIONE | 107 |
| 7.1 | DILUIZIONE DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DELLE AZIONI SPECIALI..... | 107 |
| 8 | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI..... | 110 |
| 8.1 | SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL’OPERAZIONE..... | 110 |
| 8.2 | LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE..... | 110 |
| | ALLEGATI..... | 111 |

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo.

AIM Italia

Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Aumento di Capitale Investitori

Indica l'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, di massime n. 6.500.000 azioni ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 10,00 da ripartire tra capitale nominale (per un massimo di Euro 590.600) e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Aumento di Capitale Promotori

Indica l'aumento di capitale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, di massime n. 189.000 azioni ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 10,00 da ripartire a capitale nominale per 0,10 Euro (e quindi per un massimo di Euro 18.900) e a sovrapprezzo per Euro 9,90.

L'importo complessivo dell'Aumento di Capitale Promotori sarà pari alla seguente formula:

$$X = (S * 3 / 100) - 60.000$$

dove: S è l'ammontare dell'Aumento di Capitale Investitori che risulti effettivamente oggetto di dichiarazioni di interesse alle ore 23:59 (ventitré e minuti cinquantanove) del giorno in cui viene chiuso il processo di *bookbuilding* relativo all'Offerta così come risultante dall'Accordo di Collocamento.

Aumento di Capitale Warrant

L'aumento di capitale sociale della Società per un ammontare massimo di nominali Euro 335.000, mediante emissione di massime n. 3.350.000 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 3.350.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 11 luglio 2017.

Azioni di Compendio

Le massime n. 3.350.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio dei Warrant.

Azioni Ordinarie

Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento

regolare e liberamente trasferibili, da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Azioni Speciali

Le azioni speciali della Società fino a un numero massimo di 195.000, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, prive di diritto di voto e convertibili in azioni ordinarie, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 6 dello Statuto. Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Azioni Ordinarie detenute dai Promotori saranno convertite in n. 195.000 Azioni Speciali.

Banca Depositaria

L'istituzione finanziaria presso cui sono depositate le Somme Vincolate.

Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.

Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.

Conto Corrente Vincolato

I conti correnti vincolati intestati alla Società nei quali saranno depositate le Somme Vincolate.

Condizione di Accelerazione

L'evento per cui la media aritmetica dei prezzi medi giornalieri delle Azioni Ordinarie in un dato mese di calendario è superiore a Euro 13,30.

Data di Ammissione

Indica la data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società alle negoziazioni sull'AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 2 agosto 2017.

Data di Avvio delle Negoziazioni

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.

Data del Documento di Ammissione

La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione, avvenuta in data 2 agosto 2017.

Documento di Ammissione

Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Emittente o Società o Capital For Progress 2 o CFP 2

Capital For Progress 2 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani, n. 6, R.E.A. n. MI-2124805, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09967750960.

| | |
|---|---|
| Escrow Agent | UBI Banca, quale soggetto cui è stato conferito il mandato di verificare le istruzioni di vincolo relativo alle Somme Vincolate. |
| Global Coordinator | Intermonte SIM S.p.A.. |
| Intermonte | Intermonte SIM S.p.A. con sede in Milano, Galleria de Cristoforis, n. 7/8. |
| Monte Titoli | Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. |
| Nomad o Nominated Adviser | UBI Banca S.p.A. con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8. |
| Offerta | L'offerta di sottoscrizione per massimi nominali Euro 590.600 mediante emissione di massime 6.500.000 Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 (due) <i>Warrant</i> ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte, avente a oggetto le Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Investitori divisa in due <i>tranche</i> : (i) una <i>tranche</i> rivolta a investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'art. 34-ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (" Investitori Qualificati "); e (ii) una <i>tranche</i> rivolta ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purchè, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (" Investitori Non Qualificati "). |
| Operazione Rilevante | Potenziale acquisizione di partecipazione in altra impresa e/o altra forma di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, operazioni di conferimento. |
| Prezzo di Offerta | Il prezzo, pari a Euro 10,00, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 (due) <i>Warrant</i> ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte. |
| Principi contabili internazionali o IAS/IFRS | Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS), gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS) e le relative interpretazioni, emanati dall' <i>International Accounting Standards Board</i> |

(IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Promotori

Congiuntamente Leviathan S.r.l., con sede legale in Bergamo (BG), via Beltrami n. 19, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02204710160 (“**Leviathan**”); Tempesta S.r.l., con sede legale in Milano, via Camperio n. 14, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05277590963 (“**Tempesta**”); GICO S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tommaso Salvini n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09130870968 (“**GICO**”); Bruno Gattai, nato a Milano il 18 gennaio 1959, residente a Milano via Matteo Bandello, n. 2, codice fiscale GTTBRN59A18F205G e Alessandra Bianchi, nata a Como, residente in Lurago Marinone, via Dante Alighieri n. 20, codice fiscale BNCLSN74M51C933B e

Regolamento 11971

Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti AIM Italia

Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

Regolamento Nomad

Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

Regolamento Warrant

Il regolamento dei “*Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.*”, approvato dall’Assemblea della Società del 11 luglio 2017.

Sistema Monte Titoli

Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.

Società di Revisione o KPMG

KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25.

Somme Utilizzabili

Gli importi comprensivi: (i) delle risorse iniziali pari ad Euro 60.000 e derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie della Società alla Data del Documento di Ammissione, nonché quelle derivanti dalla sottoscrizione da parte dei Promotori delle n. 189.000 Azioni Ordinarie, le quali tutte si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni; e (ii) del 100% degli interessi maturati e maturandi sulle Somme

| | |
|---|---|
| | Vincolate. |
| Somme Vincolate | Gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati sul Conto Corrente Vincolato che potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che non hanno concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante. |
| Specialista | UBI Banca. |
| Statuto Sociale o Statuto | Lo statuto sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea della Società del 11 luglio 2017 e vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei <i>Warrant</i> sull'AIM Italia. |
| Termine Massimo | La prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; ovvero se anteriore (ii) il 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni entro il quale la Società dovrà identificare una società <i>target</i> e procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante. In ogni caso, qualora prima di tale scadenza venga data comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, della avvenuta sottoscrizione di un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi. |
| Testo Unico o TUF | Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato. |
| Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR | Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato. |
| Warrant | I <i>warrant</i> denominati " <i>Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.</i> ", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento <i>Warrant</i> , azioni di compendio della Società. |
| UBI Banca | Ubi Banca S.p.A. con sede a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 |

SEZIONE 1

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI FORNITE NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2 DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2 REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 REVISORI LEGALI DEI CONTI DELL'EMITTENTE

In data 11 luglio 2017, l'Assemblea ordinaria dell'Emittente, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25, subordinatamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

2.2 INFORMAZIONI SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

La Società è stata costituita in data 23 giugno 2017, non ha una storia operativa pregressa e non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione la Società si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2017 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate e integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

3.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE A PERIODI INFRANNUALI

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali, e precisamente semestrali.

4 FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant* ammessi alle negoziazioni in un mercato non regolamentato.

Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente gli specifici fattori di rischio di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo delle Azioni Ordinarie e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sulle Azioni Ordinarie si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori.

I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

4.1.1 RISCHI CONNESSI ALLA MANCANZA DI STORIA OPERATIVA

Capital For Progress 2 è stata costituita in data 23 giugno 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*. La mancanza di una storia operativa pregressa rende difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società non potrà generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.2 RISCHI CONNESSI ALLA MANCATA REALIZZAZIONE OVVERO AL RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE E ALLA STRATEGIA DI CRESCITA PER LINEE ESTERNE

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2019 ovvero se anteriore sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla Data di Avvio delle Negoziazioni sull'AIM Italia fermo restando che qualora prima di tale scadenza venga data comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, della avvenuta sottoscrizione di un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi (il "**Termine Massimo**").

La realizzazione e l'esito positivo dell'Operazione Rilevante saranno in larga misura condizionate (i) dall'esistenza di una potenziale *Target* le cui caratteristiche rispondano alla politica di investimento dell'Emittente; (ii) dagli obiettivi perseguiti dalla stessa; (iii) dalle reali opportunità per quest'ultima di

perfezionare la medesima Operazione Rilevante; nonché (iii) dalla capacità del *management* dell'Emittente di individuare la *Target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante.

A tal proposito è bene notare che le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione e di aggregazione, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, costi e passività inattesi o a altre variabili non controllabili dalla Società potrebbero avere effetti negativi sulla tempistica di completamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, sull'attività e sui risultati dell'Emittente.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora, infatti, non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una *Target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Il Termine Massimo, infatti, potrebbe non essere sufficiente per individuare una *Target* idonea e/o porre in essere l'Operazione Rilevante e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale data, anche a causa di talune variabili non controllabili da Capital For Progress 2, determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

La capacità della Società di attuare l'Operazione Rilevante dipenderà, tra l'altro, dal successo della propria strategia di acquisizione di una partecipazione in una società di medie dimensioni non quotata ovvero attraverso un'aggregazione con una società, da attuarsi anche mediante fusione ovvero operazioni di conferimento alla Società medesima, previa modifica del proprio oggetto sociale.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante né ha individuato e/o valutato specifiche operazioni da porre in essere. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3 RISCHI CONNESSI ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

L'Articolo 7 dello Statuto dell'Emittente prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Investitori (le "**Somme Vincolate**") sarà depositata sul Conto Corrente Vincolato intestato alla Società.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto. Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate, previa decisione del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore delegato, per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti del mercato assicurativo o monetario, o per altre analoghe forme di investimento con garanzia di rimborso del capitale. Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

Nel caso in cui l'Assemblea dell'Emittente deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie sarà pari al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta, in quanto Somme Vincolate, salvo il verificarsi di eventi straordinari o e pretese di terzi come indicato al successivo paragrafo 4.1.7; tuttavia, in caso di eventi straordinari, non può escludersi che il suddetto valore possa essere inferiore

rispetto a tale prezzo di sottoscrizione. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società, i *Warrant* decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.4 RISCHI CONNESSI AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E ALLE POSSIBILI RESPONSABILITÀ DEI SOCI DOPO LA CONCLUSIONE DELLO STESSO

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'assemblea entro il Termine Massimo, la Società sarà posta in liquidazione e, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, sarà nominata liquidatore della Società la dottoressa Gaia Silvia Balp.

Secondo le disposizioni di legge in materia, il procedimento di liquidazione si articola in tre distinte fasi: (i) verifica della causa di scioglimento; (ii) liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine (iii) cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 del Codice Civile, anche a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: (i) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e (ii) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di Capital For Progress 2 dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di Capital For Progress 2 potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto ovvero in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5 RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

L'Articolo 15.3 dello Statuto di Capital For Progress 2 prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approvano (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie.

Resta quindi inteso che, ove il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ma, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale, la condizione risolutiva si considererà non avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Nel caso in cui si dia corso all'Operazione Rilevante anche in caso di esercizio del diritto di recesso (in quanto non si sono verificate le suddette condizioni risolutive), la Società potrebbe decidere di reperire

ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante mediante *inter alia* l'assunzione di indebitamento finanziario ovvero la raccolta di mezzi attraverso, ad esempio, nuovi aumenti di capitale.

Qualora, invece, i soci recedenti rappresentino una percentuale almeno pari al 30% del capitale sociale e, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni almeno pari al 30% del capitale sociale, la Società non potrà dare attuazione all'Operazione Rilevante. In tal caso, Capital For Progress 2 dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* per perseguire l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso il compimento dell'Operazione Rilevante. Qualora l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i *Warrant* decadrebbero da ogni diritto divenendo privi di validità.

Entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea che approvi l'Operazione Rilevante (che, a tal fine, fra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata della Società), i soci che non abbiano concorso alla delibera dell'assemblea che approvi l'Operazione Rilevante (ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti) potranno esercitare il Diritto di Recesso a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie determinato secondo il criterio di cui all'articolo 8 dello Statuto e in conformità all'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, del Codice Civile. In particolare, il Consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale, dovrà determinare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.6 RISCHI CONNESSI ALL'INSUFFICIENZA DELLE SOMME UTILIZZABILI

L'Emittente ricorrerà alle Somme Utilizzabili per far fronte ai propri costi operativi e gestionali e alle spese legate alla ricerca e alla selezione di una Target.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi - i.e. due diligence, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti - anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca di una Target con le quali non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese potrebbero non essere ripetibili da parte di Capital For Progress 2 qualora il Consiglio di amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'assemblea dei soci non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi anche solo una delle condizioni risolutive a cui sarà soggetta la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la Target.

Per quanto il Consiglio di Amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le Somme Utilizzabili siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della Target e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di due diligence e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione di una Target. Sebbene i Promotori abbiano assunto l'impegno a fornire il supporto finanziario necessario nei limiti dell'Aumento di Capitale Promotori, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione possa dover richiedere all'assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.7 RISCHI CONNESSI ALLA RIDUZIONE DELLE SOMME VINCOLATE A SEGUITO DI PRETESE DI TERZI E/O EVENTI STRAORDINARI

Alla Data del Documento di Ammissione, Capital for Progress 2 non è parte di alcun procedimento giudiziale.

Non si può, tuttavia, escludere che soggetti terzi che in futuro entreranno in contatto con la Società avanzino pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate.

Inoltre, la Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Infine, non si può escludere che le Somme Vincolate siano esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e/o delle banche depositarie.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.6 del Documento di Ammissione.

4.1.8 RISCHI CONNESSI ALL'INCAPACITÀ DI OTTENERE FINANZIAMENTI OVVERO RISORSE ECONOMICHE AGGIUNTIVE DA PARTE DELL'EMITTENTE

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della Target individuata, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale, nonché dalla capacità della Società di effettuare aumenti di capitale e/o emissioni obbligatorie.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'assunzione di indebitamento finanziario bancario deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci dell'Emittente. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione Rilevante, l'assemblea neghi tale autorizzazione. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione I, Capitolo 6, Paragrafo 6.3.3 del Documento di Ammissione.

4.1.9 RISCHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

L'Operazione Rilevante sarà attuata da Capital For Progress 2 previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la società *target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla società *target* e i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

In particolare, nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati della Società nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*.

Si segnala, infine, che qualora la società *target* venisse individuata in prossimità del Termine Massimo, la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi.

4.1.10 RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA FIGURE CHIAVE

L'attività della Società dipende in misura significativa dal contributo offerto dal *management* di Capital For Progress 2.

Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress 2 aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe (i) determinare una riduzione della capacità competitiva dell'Emittente; (ii) condizionare il conseguimento degli obiettivi previsti; e (iii) comportare effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove Capital For Progress 2 non fosse in grado di sostituirli tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, l'eventuale perdita potrebbe avere effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte di Capital For Progress 2.

Per ulteriori informazioni sul *management* della Società, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.11 RISCHI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE E/O AL MANTENIMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

È intenzione dell'Emittente, per quanto possibile, realizzare l'Operazione Rilevante con una Target gestita da un *management* di comprovata esperienza. Ciò nonostante, non vi è alcuna garanzia in merito alla valutazione che la Società potrà effettuare sul *management* della Target e, in particolare, che quest'ultimo - a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante - abbia le competenze e l'esperienza necessarie per gestire adeguatamente una società quotata. Inoltre, la Società non può escludere che, successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, i manager della Target abbandonino i loro incarichi per qualsivoglia ragione. In tale situazione, potrebbe essere necessario individuare un nuovo *management* o altro personale qualificato nelle specifiche aree di business in cui opererà la Società post Operazione Rilevante. L'Emittente - che alla Data del Documento di Ammissione non ha dirigenti né dipendenti - non può assicurare di riuscire a individuare nuovo personale qualificato per gestire e valorizzare la Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante.

4.1.12 RISCHI CONNESSI ALL'INCERTEZZA CIRCA IL CONSEGUIMENTO DI UTILI E LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Data la natura, le caratteristiche e le finalità di Capital For Progress 2, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci solo previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. Alla Data del Documento di Ammissione, conseguentemente, la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea degli azionisti le decisioni che riterrà più opportune in merito.

L'ammontare dei dividendi che Capital For Progress 2 sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante nonché dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.13 RISCHI CONNESSI AL “BAIL IN”

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come “BRRD” (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La suddetta direttiva, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 180/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi dell’intermediario, Banca d’Italia possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “*bail-in*” o “salvataggio interno”, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il “*bail-in*” si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L’ordine di partecipazione alle perdite per il “*bail-in*” è dunque il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) i titolari di depositi per l’importo eccedente Euro 100.000.

L’articolo 49 del D. Lgs. n. 180/2015 prevede che siano escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune passività, tra cui, tra l’altro, “(i) *i depositi protetti*; b) *le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione*; c) *qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell’ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d’investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili*; e) *passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell’ente sottoposto a risoluzione*; d) *qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili*; f) *passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell’ente sottoposto a risoluzione ai sistemi; [...]*”.

Qualora l’istituto bancario presso cui sono depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all’applicazione del meccanismo del “*bail-in*” di cui al D. Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l’Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell’ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell’ambito dell’esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell’Operazione Rilevante.

4.1.14 RISCHI CONNESSI AI TASSI DI INTERESSE NEGATIVI

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa. In data 10 marzo 2016, è stata disposta un'ulteriore riduzione del predetto tasso, ad oggi pari a - 0,40%. La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Corrente Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime. In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e Capital for Progress 2, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali. Laddove tali somme non risultassero sufficienti, non si può escludere che il consiglio di amministrazione debba richiedere all'assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, con conseguente negative a carico degli investitori come descritto ai precedenti Paragrafi 4.1.6 e 4.1.7.

4.1.15 RISCHI CONNESSI AD EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tali Azioni Speciali riverranno dalla conversione alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle (i) n. 60.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori alla Data del Documento di Ammissione con rapporto 10:1 (dieci a uno) e (ii) n. 189.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori alla Data di Ammissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Promotori con rapporto 1:1 (uno a uno). Tali Azioni Ordinarie si convertiranno alla Data di Avvio delle Negoziazioni in n. 195.000 Azioni Speciali.

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

In particolare, si segnala che, alla Data di Avvio delle Negoziazioni: il Presidente e Amministratore esecutivo della Società Marco Maria Fumagalli è Amministratore Unico di Leviathan S.r.l. che, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, deterrà il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima Data di Avvio delle Negoziazioni; (ii) l'Amministratore esecutivo della Società Caio Massimo Capuano è Presidente di IWBANK S.p.A., controllata al 100% da UBI Banca, Nomad della Società, nonché Amministratore Unico di GICO S.r.l. che, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, deterrà il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima Data di Avvio delle Negoziazioni; (iii) l'Amministratore esecutivo della Società Antonio Perricone è Amministratore Unico di Tempestina S.r.l. che, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, deterrà il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima Data di Avvio delle Negoziazioni; Bruno Gattai, Amministratore della Società deterrà il 21% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima Data di Avvio delle Negoziazioni.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.16 RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

Si segnala che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente esercitano attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta presso l'Emittente e, pertanto, sono portatori di interessi inerenti ad attività professionali non connesse alla Società.

Gli stessi, inoltre, svolgono nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle dell'Emittente. Essi possono, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dall'assunzione di tali cariche e/o mansioni in relazione alla ricerca della target e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso della loro attività professionale, gli amministratori possono venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante sia in relazione all'attività svolta dalle società o studi presso le quali svolgono la propria attività professionale. Essi potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno degli amministratori non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività professionale a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto alla Società.

Inoltre, anche a seguito della propria attività professionale non connessa alla Società, gli amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'identità della *target*. In particolare, gli amministratori della Società (i) ricoprono - o hanno ricoperto in passato - cariche sociali (quali amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza o gestione, ecc.) ovvero posizioni di lavoro dipendente o dirigente ovvero di socio o associato di società, enti e associazioni professionali che potrebbero, quanto alle suddette società e ai loro gruppi di appartenenza, costituire una target per un'Operazione Rilevante; ovvero (iii) potrebbero avere svolto o svolgere attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali con possibili target. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In aggiunta, eventuali interessi di natura finanziaria di cui sono portatori gli amministratori potrebbero influire sulla loro scelta in merito ad una *target*, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 29 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa target sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

4.1.17 RISCHI CONNESSI ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

Alla Data del Documento di Ammissione non può essere definito con certezza il futuro ruolo degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, non esiste nessuna garanzia che gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione mantengano la loro carica e continuino a gestire la Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

Si segnala, infine, che il diritto di voto relativo alle Azioni Ordinarie eventualmente sottoscritte o acquistate dai Promotori potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

4.2.1 RISCHI CONNESSI AL SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ TARGET

Si segnala che la Società intende focalizzare la propria attenzione nei confronti di società italiane non quotate, di medie dimensioni, attive sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Al fine di poter cogliere le migliori opportunità di investimento presenti sul mercato, inoltre, l'investimento della Società non escluderà specifici settori fatta eccezione per le società attive nei settori biotecnologico, immobiliare, delle energie rinnovabili ovvero le società in fase di start-up

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati nonché i rischi correlati a Capital For Progress 2 dipenderanno prevalentemente dal settore di attività della società *target* oggetto del potenziale investimento.

Alla Data del Documento di Ammissione, Capital For Progress 2 non ha individuato specifici settori di attività sui quali focalizzare la propria attenzione; conseguentemente, non è possibile valutare correttamente il profilo di rischio che assumerà la Società nel perseguimento e nell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione di una potenziale *target*, il Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress 2 cercherà di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività della società *target* nonché al settore di attività in cui la medesima *target* opera; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da Capital For Progress 2, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei *Warrant* sia un investimento più redditizio rispetto a un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della *target*.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.2 RISCHI CONNESSI ALLA CONCORRENZA DI ALTRI SOGGETTI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE RILEVANTE

L'Emittente, oltre a competere con altre società, italiane ed estere, dotate di una struttura simile alla propria, si confronterà sul mercato con una serie di operatori specializzati, italiani ed esteri, con obiettivi imprenditoriali simili ai propri (investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali l'Emittente intende investire). La capacità competitiva dell'Emittente si basa esclusivamente sulla possibilità e abilità di Capital For Progress 2 di individuare una *target* con la quale realizzare l'Operazione Rilevante.

La presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati della Società. Tali operatori potrebbero, infatti, a seconda dei casi, essere dotati di risorse superiori a quelle dell'Emittente ovvero di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto alla Società.

Inoltre, sussistono una serie di fattori che potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nel negoziare con successo (e, quindi, portare a termine) l'Operazione Rilevante. In particolare: (i) la necessaria approvazione da parte dell'assemblea della Società dell'Operazione Rilevante potrebbe ritardarne la sua esecuzione; (ii) l'eventuale esercizio del Diritto di Recesso potrebbe ulteriormente ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'assemblea; (iii) la conversione delle Azioni Speciali nonché l'esercizio dei *Warrant* - e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante - potrebbe non essere vista con favore da parte dei soci della *target* oggetto dell'Operazione Rilevante.

Si segnala infine che, essendo intenzione della Società realizzare preferibilmente l'Operazione Rilevante mediante fusione per incorporazione della *target* nell'Emittente, gli accordi tra la Società e l'azionista di controllo della *target* potrebbero prevedere la condizione sospensiva dell'applicazione dell'esenzione

dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale sociale della Società a seguito della fusione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia conseguente ad operazioni di fusione approvate con delibera della società i cui titoli dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta e, ferme restando le maggioranze previste dal Codice Civile per l'approvazione della fusione, tale delibera sia approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10%. Pertanto, qualora nell'azionariato della Società fossero presenti uno o più soggetti che detengano, anche di concerto fra loro, partecipazioni superiori al 10% e/o qualora, per qualsiasi ragione, l'azionista di controllo della *target* dovesse detenere partecipazioni significative nella Società, ai fini di beneficiare della suddetta esenzione, un'eventuale Operazione Rilevante in forma di fusione dovrebbe essere deliberata secondo il sopra descritto meccanismo di cosiddetto "*whitewash*", ferme restando le maggioranze di legge applicabili per l'assunzione di detta deliberazione. L'approvazione della proposta di fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Capital For Progress 2 tramite "*whitewash*" varrà anche al fine di esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle Azioni Ordinarie della Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. (g), del Regolamento Emittenti.

4.2.3 RISCHI RELATIVI ALLA CONGIUNTURA ECONOMICO-FINANZIARIA

La crisi economico-finanziaria che negli ultimi anni ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari ha determinato un peggioramento del quadro macroeconomico che si è concretizzato, *inter alia*, in una generale contrazione dei consumi, in una generalizzata difficoltà di accesso al credito, in una riduzione della liquidità dei mercati finanziari e in un accentuarsi della volatilità di questi ultimi. In particolare, in Europa, nonostante le misure adottate da diversi governi nazionali, nonché da enti e organizzazioni sovranazionali e dalle autorità monetarie al fine di fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'euro-zona in difficoltà economica e attenuare, quindi, la possibilità di default di alcuni Stati europei, persistono delle preoccupazioni relative al livello di indebitamento e/o al disavanzo pubblico di alcuni paesi dell'euro-zona e alla loro capacità di far fronte agli impegni finanziari futuri. Alla Data del Documento di Ammissione, non è quindi possibile prevedere con certezza se le suddette misure sortiranno effetti positivi sull'economia e sul sistema bancario e finanziario, nonché quanto a lungo perdurerà la crisi economica. Di conseguenza, qualora la Società dovesse realizzare l'Operazione Rilevante, i risultati di tale operazione, le condizioni finanziarie e le prospettive di crescita della Target e della sua attività d'impresa potrebbero subire ripercussioni negative per effetto della suddetta congiuntura economico-finanziaria.

4.2.4 RISCHI CONNESSI ALLA MANCATA DIVERSIFICAZIONE DELL'INVESTIMENTO

L'Operazione Rilevante avrà ad oggetto una singola società, impresa, ente, azienda o ramo di azienda. Di conseguenza, le prospettive future della Società, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, potranno dipendere unicamente dall'andamento della *target* oggetto della suddetta operazione. In tal caso, essendo le attività della Società concentrate esclusivamente sulla *target*, la Società sarà esposta a rischi più elevati rispetto ad altre società di investimento o a fondi di investimento collettivo i quali hanno una strategia incentrata sulla diversificazione dei propri investimenti, ovvero operano in differenti settori industriali e/o segmenti di un settore.

4.2.5 RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN SOCIETÀ NON QUOTATE

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare i propri investimenti in società italiane non quotate.

I rischi connessi a investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati a investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene la scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della società *target* in cui investire, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.6 RISCHI CONNESSI AL QUADRO NORMATIVO IN CUI OPERA L'EMITTENTE

In considerazione del fatto che l'Emittente svolge un'attività ampiamente condizionata dalle vigenti e applicabili disposizioni normative e regolamentari, eventuali modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento potrebbero comportare effetti negativi sull'attività della Società. Inoltre, non vi è certezza che l'Emittente sia in grado di recepire e/o di adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni modificative dell'attuale regime normativo e/o regolamentare vigente, con conseguenti effetti negativi sulle proprie risultanze gestionali

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

4.3.1 PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato a un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

4.3.2 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SULL'AIM ITALIA, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DELL'EMITTENTE

Le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno scambiati su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per detti strumenti finanziari. Le Azioni Ordinarie e i Warrant, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

L'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia pone alcuni rischi tra i quali: (i) un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato e (ii) Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato o approvato il Documento di Ammissione. Deve inoltre essere tenuto in considerazione che l'AIM Italia non è un mercato regolamentato e alle società ammesse sull'AIM Italia non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla corporate governance previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali ad esempio le norme applicabili

agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal TUF ove ricorrono i presupposti di legge. Alcune norme relative alle offerte pubbliche di acquisto, alle partecipazioni rilevanti, all'integrazione dell'ordine del giorno, al diritto di proporre domande in assemblea nonché al voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono volontariamente richiamate nello Statuto della Società.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, il prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

Alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio di AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, compresi, quindi, le Azioni Ordinarie e i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.3 EFFETTIVO AMMONTARE DELLE AZIONI ORDINARIE EMESSE E DEI CAPITALI RACCOLTI

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla data di inizio delle negoziazioni, prevista per il 4 agosto 2017.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione), il capitale effettivamente versato di Capital For Progress 2 potrebbe essere inferiore alle risorse minime indicate nel presente Documento di Ammissione e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore a n. 5.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.3.4 RISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT-.

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari dell'Emittente, nel caso in cui:

- entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.

Inoltre, in caso di revoca delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente dalle negoziazioni, i titolari dei Warrant potrebbero subire impedimenti nell'esercizio degli stessi Warrant, derivanti dall'impossibilità di determinare il verificarsi delle condizioni per l'esercizio dei Warrant (superamento del Prezzo Medio

Mensile di Euro 13,30 tale da far scattare la Condizione di Accelerazione, come definiti nel Regolamento *Warrant*).

4.3.5 RISCHI DI DILUIZIONE CONNESSI ALLA CONVERSIONE DELLE AZIONI SPECIALI

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il numero delle Azioni Speciali, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 6 dello Statuto sarà pari a n. 195.000. Tali Azioni Speciali riverranno dalla conversione alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle (i) n. 60.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori alla Data del Documento di Ammissione con rapporto 10:1 (dieci a uno) e (ii) n. 189.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori alla Data di Ammissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Promotori con rapporto 1:1 (uno a uno).

Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione.

La seguente tabella illustra, nell'ipotesi di raccolta di Euro 65 milioni, i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

| Diluizione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria) | | | |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Livello di Raccolta | Euro 65 MLN | | |
| Trigger | Operazione Rilevante | Prezzo per Az. Ordinaria 11€ | Prezzo per Az. Ordinaria 12€ |
| Percentuale di Conversione Cumulata Az. Speciali | 25% | 60% | 100% |
| Percentuale di Recesso delle Az. Ordinarie | | | |
| 0% | € 0,66 | € 1,09 | € 1,55 |
| 5% | € 0,67 | € 1,10 | € 1,55 |
| 10% | € 0,68 | € 1,11 | € 1,56 |
| 15% | € 0,69 | € 1,12 | € 1,57 |
| 20% | € 0,70 | € 1,14 | € 1,58 |
| 25% | € 0,72 | € 1,15 | € 1,60 |
| 30% | € 0,74 | € 1,17 | € 1,61 |

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 e alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

4.3.6 RISCHI CONNESSI ALLA DILUIZIONE IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DEI WARRANT

Il numero dei Warrant da emettere è pari a massimi n. 3.350.000, di cui (a) n. 1.300.000 warrant da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'Aumento di Capitale Investitori in ragione di n. due Warrant ogni n. dieci azioni ordinarie sottoscritte; (b) n. 1.950.000 warrant da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società) in ragione di n. tre warrant ogni n. dieci azioni detenute; (c) n. 100.000 warrant da assegnare gratuitamente a Intermonte SIM S.p.A. alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

Ciascun Warrant, esercitabile a scadenze predefinite (e precisamente: (i) dal 1 al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sino al Termine di Decadenza, (ii) nei 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, e (iii) nei 30 giorni di calendario precedenti il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante) attribuisce il diritto di sottoscrivere n.1 (una) Azione di Compendio, pagando un corrispettivo di Euro 9,50.

In occasione del verificarsi della Condizione di Accelerazione o della scadenza del termine di cinque anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la Società, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell'emissione delle Azioni di Compendio, avrà la facoltà di riconoscere ai portatori dei Warrant un importo pari alla media aritmetica dei prezzi medi giornalieri delle Azioni nel mese di calendario antecedente meno Euro 9,50.

In caso di mancato esercizio dei *Warrant* da parte di alcuni azionisti o di Intermonte entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i *Warrant* subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.7 RISCHI CONNESSI AI VINCOLI DI ALIENABILITÀ ASSUNTI DAI PROMOTORI

Con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, in data 1 agosto 2017 i Promotori hanno assunto un impegno di *lock-up* nei confronti di Intermonte e UBI Banca della durata di 12 mesi a decorrere dalla data di conversione delle Azioni Speciali. Alla scadenza del suddetto impegno di *lock-up*, non si può escludere che i Promotori procedano alla vendita delle Azioni Ordinarie detenute con conseguente potenziale impatto negativo sull'andamento del prezzo delle medesime.

4.3.8 RISCHI CONNESSI AI CONFLITTI DI INTERESSE

Intermonte, che ricopre il ruolo di *Global Coordinator*, si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto effettuerà il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* oggetto dell'Offerta e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta. Inoltre, quale parte del compenso per le attività svolte, alla Data di Avvio delle Negoziazioni saranno assegnati nominalmente a Intermonte n. 100.000 *Warrant* dell'Emittente.

UBI Banca ricopre il ruolo di Nomad e Specialista e svolgerà il ruolo di Escrow Agent. Essa si trova pertanto in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto percepirà commissioni in relazione a tali ruoli. Inoltre, Ubi Banca e/o una delle altre società del gruppo UBI potrebbero prestare in futuro servizi di *lending*, consulenza e di *investment banking* a favore dell'Emittente e/o dei Promotori a fronte dei quali percepiranno commissioni.

5 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL'EMITTENTE

5.1.1 DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'EMITTENTE

La Società è stata costituita in data 23 giugno 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "Capital For Progress 2 S.p.A.", capitale sociale di Euro 60.000,00, con atto a rogito del Notaio Mariella Renata, repertorio n. 39866, raccolta n. 12600.

5.1.2 LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL'EMITTENTE E SUO NUMERO DI REGISTRAZIONE

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 09967750960.

5.1.3 DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL'EMITTENTE

La Società è stata costituita in data 23 giugno 2017. Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata di Capital For Progress 2 è fissata sino al 31 dicembre 2019 ovvero se anteriore sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla Data di Avvio delle Negoziazioni; qualora prima di tale scadenza venga data comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, della avvenuta sottoscrizione di un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi.

5.1.4 SEDE LEGALE E FORMA GIURIDICA DELL'EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA, PAESE DI COSTITUZIONE, INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE SOCIALE

Capital For Progress 2 è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia e operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Via Agostino Bertani n. 6, tel. 02 37920546.

5.1.5 FATTI IMPORTANTI NELL'EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

Capital For Progress 2 è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie e funzionali ad acquisire una società operativa (c.d. *target*), con la quale eventualmente dar luogo ad una Operazione Rilevante.

Capital For Progress 2 è stata costituita in data 23 giugno 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "Capital For Progress 2 S.p.A.", capitale sociale di Euro 60.000,00, con atto a rogito del Notaio Renata Marella, repertorio n. 39866, raccolta n.12600.

In data 11 luglio 2017 e in data 25 luglio 2017, l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto, per adeguarne, tra l'altro e con effetto dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, sottoscrizione di azioni e conferimento nonché la realizzazione dell'Operazione Rilevante. L'Operazione Rilevante potrà essere realizzata solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente, in modo tale che l'oggetto stesso

preveda l'attività di amministrazione e gestione di partecipazioni ovvero lo svolgimento dell'attività di impresa della *target* individuata per l'aggregazione.

CFP 2 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni (con un *Equity Value* indicativo compreso tra Euro 100 milioni e Euro 200 milioni), non quotate, posizionate in nicchie di mercato, potenziali *leader* a livello mondiale o europeo, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale, con interesse prevalente nei seguenti settori: meccanica avanzata e impiantistica industriale, alimentare, bevande, turismo, arredamento, abbigliamento, lusso, *Information & Communication Technology*, distribuzione organizzata. Vengono escluse le società attive nei settori immobiliare, biotecnologico, delle energie rinnovabili nonché le società di *start-up*.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha effettuato un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di: (i) un numero di Azioni Ordinarie massimo di n. 6,5 milioni; e (ii) un numero di *Warrant* massimo di n. 3.350.000, di cui n. 1,3 milioni di *Warrant* saranno collocati nell'ambito dell'Offerta in ragione di n. 2 (due) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte. Inoltre, n. 100.000 *Warrant* saranno assegnati nominalmente a Intermonte SIM S.p.A. alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

Ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società) saranno assegnati gratuitamente, n. 3 (tre) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute.

Le Azioni Ordinarie e i *Warrant* rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria di Capital For Progress 2 in data 11 luglio 2017.

In data 19 luglio 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei *Warrant* alla negoziazione sull'AIM Italia.

In data 28 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha dato atto dei risultati della raccolta diretta di sottoscrizioni effettuata dalla Società e, in particolare, della *tranche* di Offerta destinata a Investitori Non Qualificati determinando la chiusura definitiva della stessa raccolta diretta in data 28 luglio 2017. Con riferimento ai risultati delle adesioni tramite raccolta diretta, la Società ha raccolto sottoscrizioni per Euro 8.182.000 milioni da 46 Investitori, di cui Euro 4.712.000 da n. 31 Investitori Non Qualificati.

In data 28 luglio 2017, la Società ha completato la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione (la "**Data del Documento di Ammissione**"). Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 60.000,00 suddiviso in n. 60.000 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 11 luglio 2017, tali Azioni Ordinarie si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di 10 Azioni Ordinarie per ogni 1 Azione Speciale.

In data 1 agosto 2017 la Società ha emesso ulteriori n. 189.000 Azioni Ordinarie a fronte dell'Aumento di Capitale Promotori, che si convertiranno alla Data di Avvio delle Negoziazioni in n. 189.000 Azioni Speciali nel rapporto di n. 1 Azione Ordinaria per ogni n. 1 Azione Speciale.

Pertanto, alla data del 1 agosto 2017 il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 78.900, suddiviso in n. 249.000 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per la data del 2 agosto 2017.

5.2 INVESTIMENTI

5.2.1 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI EFFETTUATI DALL'EMITTENTE IN OGNI ESERCIZIO FINANZIARIO CUI SI RIFERISCONO LE INFORMAZIONI FINANZIARI

Considerato che Capital For Progress 2 è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Considerato che Capital For Progress 2 è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI FUTURI PROGRAMMATI DALL'EMITTENTE

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

6 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ

6.1.1 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI CAPITAL FOR PROGRESS

Capital For Progress 2 è una *special purpose acquisition company* (c.d. “SPAC”) costituita in Italia, ossia una società appositamente costituita con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un’operazione di acquisizione e/o aggregazione con una singola società operativa (c.d. *target*).

La Società ha, infatti, per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, la fusione con l’impresa selezionata, l’acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e operazioni di conferimento nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non sta esaminando alcuna Operazione Rilevante né intende avviare trattative con alcuna società *target* fino alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* sull’AIM Italia.

L’effettiva attuazione dell’Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell’Assemblea dei soci della Società e alla conseguente modifica dell’oggetto sociale dell’Emittente, che preveda l’attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni acquisite nella società *target* ovvero lo svolgimento dell’attività di impresa della medesima *target*, in caso di aggregazione societaria.

Per queste caratteristiche l’investimento in azioni di Capital For Progress 2 può essere di interesse per investitori aventi l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni.

6.1.2 FATTORI CHIAVE RELATIVI ALLE OPERAZIONI E ALLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

L’investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

- qualità, competenze ed esperienza del *management*: il management di Capital For Progress 2 è composto da professionisti dotati di una comprovata esperienza di private equity, di mergers and acquisitions nonché di mercato di capitali nel Mid Market. L’investitore potrà pertanto contare sulle capacità di un team di professionisti esperto nel selezionare ed effettuare operazioni di acquisizione e integrazione;
- assenza di costi di gestione: nessun costo di gestione sarà sopportato dagli investitori di Capital For Progress 2 in assenza dell’Operazione Rilevante. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea dell’Operazione Rilevante, i Promotori avranno il diritto di convertire il 25% delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società nel rapporto di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dai Promotori saranno convertite nel medesimo rapporto in Azioni Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore delle Azioni Ordinarie ma solo entro 28 mesi dall’Operazione Rilevante o anche prima dell’Operazione Rilevante, al verificarsi di particolari eventi di cui all’art. 6.4 lett f) n. iii) dello Statuto. Decorso 28 mesi dall’Operazione Rilevante, le Azioni Speciali sono convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 1:1. La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell’Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per i possessori di Azioni Ordinarie;
- recupero del 100% dell’investimento: in caso di liquidazione decorso il Termine Massimo ovvero di esercizio del diritto di recesso in caso di espressione di voto contrario rispetto all’approvazione dell’Operazione Rilevante che sia comunque approvata con le maggioranze richieste dallo Statuto, gli

investitori otterranno la restituzione del 100% del capitale investito e l'investitore che recede manterrà n. 2 (due) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte in sede di Offerta;

- liquidità dell'investimento: le Azioni Ordinarie e i *Warrant* della Società saranno negoziati sull'AIM Italia rendendo pertanto l'investimento liquidabile sul mercato. Inoltre, le Azioni Ordinarie e i *Warrant* saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati o ceduti separatamente dagli investitori, assecondando così le diverse strategie e profili di investimento;
- contesto favorevole alle operazioni di investimento della SPAC: molte società industriali italiane sono *leader* in settori di nicchia in Italia ed all'estero e sono frequentemente dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale. Nell'attuale contesto di mercato tali società necessitano di risorse finanziarie per consentirne la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al mercato dei capitali;
- poteri decisionali degli investitori: la libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del meccanismo di Capital For Progress 2. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante, potranno recedere dalla Società. Inoltre, le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale. In caso di liquidazione ovvero di esercizio del diritto di recesso gli investitori otterranno la restituzione del 100% del capitale investito e l'investitore che recede manterrà n. 2 (due) *Warrant* ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte in sede di Offerta.

6.1.3 POLITICA DI INVESTIMENTO. RILIEVI PRELIMINARI

La Società intende condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida ed ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi e lasciano quindi libero il Consiglio di Amministrazione della Società di proporre agli azionisti opportunità di investimento diverse.

Capital For Progress 2 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni (con un *Equity Value* indicativo compreso tra Euro 100 milioni e Euro 200 milioni), non quotate, posizionate in nicchie di mercato, potenziali leader a livello europeo o mondiale, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori con interesse prevalente nei seguenti settori: meccanica avanzata e impiantistica industriale, alimentare, bevande, turismo, abbigliamento, lusso, *Information & Communication Technology*, distribuzione organizzata. Vengono escluse le società attive nei settori immobiliare, biotecnologico, delle energie rinnovabili e le *start up*.

La Società intende effettuare la ricerca della società *target* principalmente nei seguenti ambiti:

- società a controllo familiare, intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione mantenendo il controllo della compagnia sociale e i cui azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione a fronte sia dell'immissione delle risorse finanziarie della Società con l'obiettivo di finanziare un piano di sviluppo sia del supporto di un team di professionisti di comprovata esperienza che possa contribuire allo sviluppo di progetti di espansione internazionale;
- *spin off* aziendali, ovvero acquisto di asset o divisioni complementari al core business;
- società partecipate da fondi di *private equity* impossibilitati, o comunque non interessati, a immettervi ulteriori capitali di rischio per finanziarne lo sviluppo e per i quali la quotazione può rappresentare a tempo debito una buona opportunità di *exit*.

6.1.3.1 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E TIPOLOGIA DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DELL'EMITTENTE

L'attività di investimento di Capital For Progress 2 sarà principalmente rivolta agli investimenti in favore di società *target* che abbiano un *business model* caratterizzato da:

- posizionamento strategico difendibile. La società *target* si dovrà caratterizzare per un buon posizionamento competitivo, attuale o potenziale, in una o più nicchie di mercato che per *know how* di prodotto e/o di processo, tipologia della clientela, quota di mercato relativa, marchio, posizionamento nei canali di distribuzione e presenza nei mercati, abbia elevate barriere all'ingresso e, pertanto, risulti facilmente difendibile;
- generazione di cassa storica e prospettica sostanzialmente positiva. CFP 2 intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che storicamente abbiano realizzato uno stabile sviluppo operativo e di generazione di cassa e che presentino un *business model* adeguato al loro mantenimento e/o sviluppo prospettico;
- prospettive di crescita significative, sia a livello nazionale che a livello internazionale. CFP 2 intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che abbiano una prospettiva di crescita sia a livello nazionale sia a livello internazionale in quanto a giudizio della Società, nell'attuale contesto di mercato, le aziende di medie dimensioni italiane hanno l'esigenza di intraprendere piani di espansione in mercati esteri, a livello commerciale e/o produttivo, per mantenere o rafforzare la propria posizione competitiva nazionale;
- *management* aperto ad avviare una nuova fase di sviluppo per la propria azienda. CFP 2 intende rivolgere la propria attenzione verso società *target* con un *management* propenso a condividere un progetto di sviluppo volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti privilegiando piani di sviluppo internazionali.

È opportuno precisare che i criteri sopra rappresentati sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto potranno essere selezionate e proposte agli azionisti della Società opportunità d'investimento in società che soddisfino anche solo in parte i criteri sopra elencati.

6.1.3.2 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE RILEVANTE

Oltre ai fondi raccolti in sede di Offerta, Capital For Progress 2 potrebbe realizzare l'Operazione Rilevante con risorse aggiuntive raccolte tramite ricorso all'indebitamento e/o a ulteriori aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea.

6.1.3.3 REQUISITI GEOGRAFICI, SETTORIALI E DIMENSIONALI DELLA SOCIETÀ TARGET OGGETTO DI INVESTIMENTO

Capital For Progress 2 rivolgerà la propria attenzione soprattutto verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, che operano sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento attualmente presenti sul mercato, la Società non ha individuato specifici settori. Tuttavia, CFP 2 esclude a priori le società operanti nel settore biotecnologico, immobiliare e delle energie rinnovabili nonché le società di *start-up*.

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. Indicativamente l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società caratterizzate da un *Equity Value* compreso tra Euro 100 milioni e 200 milioni.

6.1.3.4 SELEZIONE, ESAME E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Per l'individuazione della possibile opportunità di investimento, l'Emittente si avvarrà della rete di contatti e conoscenze del proprio *management*.

Tale vasta rete di contatti, che dovrebbe contribuire a creare significative opportunità di investimento per l'Emittente, in particolare comprende:

- imprenditori e *manager* attivi in diversi settori industriali;
- *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati sia per conto di acquirenti sia di venditori;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
- operatori del settore bancario;
- banche di investimento.

In particolare, la procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento si baserà, tra l'altro, sullo svolgimento di una adeguata attività di *due diligence* (quali, ad esempio, *business*, legale, contabile, fiscale e ambientale).

6.1.3.5 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE E DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress 2 all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Condizioni necessarie per l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci saranno:

- il voto favorevole da parte della maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante e sulla conseguente modifica dell'oggetto sociale di Capital For Progress 2; e
- l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che non superino il 30% delle Azioni Ordinarie (resta inteso che, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato da tanti soci che superino il 30% delle Azioni Ordinarie, l'Operazione Rilevante potrà essere attuata a condizione che il procedimento di liquidazione dei predetti soci recedenti sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni inferiore al 30% del capitale sociale).

Ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, sono escluse dal diritto di voto le Azioni Speciali detenute dai Promotori.

In caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione della Società inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale

sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei *Warrant* dagli stessi detenuti.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci, ai sensi dell'art. 2437 *quater* del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile.

6.1.4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI VENDUTI E/O DEI SERVIZI OFFERTI

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO. I PRINCIPALI MERCATI

Per la propria natura la SPAC si pone come uno strumento di accesso al mercato azionario per le imprese potenzialmente alternativo al (i) "tradizionale" processo di IPO (*Initial Public Offer*) e ad (ii) operazioni di *private equity*.

Ciò nonostante le rilevanti differenze che rendono le SPAC uniche sono le seguenti:

- rispetto alle IPO, la società Target non è sottoposta all'incertezza valutativa tipica del processo di *open price bookbuilding*, che consente solo al termine dell'attività di raccolta ordini di verificare l'effettivo prezzo a cui la società potrà collocare i propri strumenti finanziari. Inoltre, per sua natura, il mercato delle IPO è più sensibile all'andamento generale del mercato azionario, così che possono verificarsi casi di operazioni ritirate dopo l'annuncio;
- rispetto alle operazioni di *private equity* di minoranza, la SPAC presenta in generale profili di minore invasività in termini di accordi parasociali e di *exit*, che rappresentano il principale ostacolo per imprenditori che intendono aprire il capitale delle proprie imprese senza rinunciare al controllo.

Nell'analizzare il contesto di riferimento si ritiene comunque di richiamare brevemente le caratteristiche dei due mercati delle IPO e del *private equity* in Italia.

La Figura 1 illustra il numero di operazioni di IPO dall'anno 2000 alla fine del 2016 suddivise per dimensione di raccolta e comprensive delle stesse SPAC, che dal 2011 al 2016 hanno attratto capitali per circa Euro 985 milioni.

In particolare merita osservare la limitata raccolta nel segmento inferiore a 100 MLN/€, nel quale, a partire dal 2009 sono presenti molte operazioni di IPO su AIM Italia di dimensione particolarmente modesta.




Figura 1

Fonte: elaborazione CFP su dati Borsa Italiana, Bloomberg, R&S

Focalizzandosi sulle IPO del mercato AIM, al quale CFP 2 offre inizialmente accesso tramite la futura *business combination*, la Figura 2 illustra la raccolta sul solo mercato AIM dal 2009, anno del suo lancio. Prendendo a riferimento l'ultimo anno, il 2016, si consideri che la raccolta complessiva è stata pari ad Euro 208 milioni, di cui circa Euro 150 milioni è rappresentata da 2 SPAC (ISI 2 e Innova Italy), così che la raccolta diversa dalle SPAC si attesta a poco più di Euro 56 milioni per 9 operazioni, con una dimensione media di poco superiore a Euro 6 milioni per IPO.

Sembra quindi potersi osservare che il fenomeno delle SPAC sta assumendo un ruolo centrale negli accessi al mercato con raccolte comprese fra circa Euro 50 milioni ed Euro 150 milioni, in particolare sul mercato AIM.




Figura 2

Fonte: elaborazione CFP su dati Borsa Italiana, Bloomberg, R&S

Per quanto attiene al mercato del *private equity*, nel 2016 la raccolta degli operatori è stata pari ad Euro 1.3 miliardi, in diminuzione del 47% circa rispetto al 2015.

Come visibile dalla Figura 3 il *trend* storico mostra una variabilità piuttosto marcata. Ma ciò che più rileva è un'analisi della raccolta per tipologia di investimento previsto: come già osservato, per sua natura, la SPAC infatti è più facilmente assimilabile ad una operazione di *development capital* di minoranza.




Figura 3

Fonte: AIFI – Associazione Italiana del *Private Equity*, *Venture Capital* e *Private Debt*

Sempre secondo i dati AIFI nel 2016 (Figura 4) solo il 29% della raccolta (e quindi, circa Euro 380 milioni) ha riguardato fondi che prevedono di investire prevalentemente in *development capital*, ciò comparato con Euro 150 milioni raccolti da SPAC. Questi numeri debbono tuttavia essere letti alla luce dell'orizzonte temporale entro cui i fondi dovranno essere impiegati: esso è, in linea generale, pari a 5 anni (*investing period*) per i fondi di *private equity* e di circa 2/3 anni per le SPAC.




Figura 4

Fonte: AIFI – Associazione Italiana del *Private Equity*, *Venture Capital* e *Private Debt*

Analizzando infine brevemente il lato degli investimenti, la Figura 5 illustra le operazioni 2016 dell'industria del *private equity* italiana. Nella categoria *expansion*, ovvero di capitale per lo sviluppo, vi sono state 67 operazioni, per investimenti complessivi di Euro 710 milioni ed una dimensione media di Euro 10,6 milioni.




Figura 5

Fonte: AIFI – Associazione Italiana del *Private Equity*, *Venture Capital* e *Private Debt*

Semberebbe quindi potersi osservare una tendenza dell'industria domestica del *private equity* a svolgere operazioni di capitale di sviluppo inferiori alla dimensione media delle SPAC .

E' opinione degli amministratori di CFP che tale circostanza possa rappresentare un fattore competitivo di un certo interesse del "prodotto" SPAC rispetto al "prodotto" *private equity*.

6.3 FATTORI ECCEZIONALI

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di Capital For Progress 2.

6.4 DIPENDENZA DELL'EMITTENTE DA BREVETTI O LICENZE, DA CONTRATTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI O FINANZIARI, O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5 POSIZIONE COMPETITIVA DELLA SOCIETÀ

Gli amministratori di CFP 2 ritengono che la società sarà sottoposta nella sua ricerca di una Target con cui effettuare la *business combination* alla concorrenza di altre SPAC presenti sul mercato.

Come brevemente illustrato nel paragrafo relativo al contesto di riferimento, infatti, la concorrenza da parte di operatori di *private equity* o da parte di intermediari finanziari che offrono IPO "tradizionali" è inferiore date le rilevanti differenze strutturali di queste opportunità.

Il mercato delle SPAC in Italia sta subendo un veloce incremento delle iniziative presenti. La Figura 6 illustra tutte le SPAC finora quotate in Italia con i principali dati relativi alla loro dimensione ed alla *business combination* che hanno effettuato.

| N. | SPAC | Principali Promotori | Data Listing | Raccolta (MLN/€) | Promoter Investment (MLN/€) | % raccolta | Limite Max Benefici Promotori (mesi) | Escrow % | Unit [1] | Giorni all'annuncio | Target | Recessi % | Data efficacia della fusione |
|----------|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|------------------------------|
| 1 | Italy 1 Investments S.A. | Gamberale/ Mammola / Berger | 27-gen-11 | 150,0 | 5,0 | 3,33% | 60 | 99,0% | 1a+1w | 400 | IVS | 21% | 16-mag-12 |
| 2 | Made In Italy 1 S.p.A. | Carlotti/Giacometti/Strocchi | 27-giu-11 | 50,0 | 1,5 | 3,00% | 24 | 100,0% | 1a+1w | 476 | SeSa | 16% | 1-feb-13 |
| 3 | Industrial Stars of Italy 1 | Cavallini/Arietti | 22-lug-13 | 50,0 | 1,5 | 3,00% | 28 | 100,0% | 1a+1/2w+1/2w | 553 | LU-VE | 0% | 9-lug-15 |
| 4 | Space 1 | Mion/Erede/Pagliani/Italia/Subert | 18-dic-13 | 130,0 | 4,6 | 3,54% | 120 | 99,0% | 1a+1/3w+1/3w | 393 | Fila | 0% | 1-giu-15 |
| 5 | GreenItaly 1 | IDEA Capital/Vedogreen/Carlotti | 27-dic-13 | 35,0 | 1,2 | 3,43% | 24 | 100,0% | 1a+1w | 545 | Primavera | 17% | 23-dic-15 |
| 6 | Space 2 | Mion/Erede/Pagliani/Italia/Subert | 31-lug-15 | 300,0 | 8,0 | 2,67% | 120 | 98,5% | 1a+1/4w+1/4w | 447 | Avio | 0% | 10-apr-17 |
| 7 | Capital For Progress 1 | Capuano/Perricone/Fumagalli | 4-ago-15 | 51,1 | 1,5 | 3,00% | 28 | 100,0% | 1a+2/10w+3/10w | 398 | GPI | 0% | 29-dic-16 |
| 8 | Glenalta Food | Giacometti/Lugli/Malagoli/Marenco | 10-nov-15 | 80,0 | 1,5 | 1,88% | 36 | 100,0% | 1a+1/2w+1/2w | 353 | Orsero | 7% | 13-feb-17 |
| 9 | Industrial Stars of Italy 2 | Cavallini/Arietti | 27-mag-16 | 50,5 | 2,5 | 4,85% | 36 | 99,0% | 1a+1/2w+1/2w | 273 | SIT | 0% | 20-lug-17 |
| 10 | Innova Italy 1 | Conti/Pansa/Gianni/Ferrario | 19-ott-16 | 100,0 | 2,0 | 2,00% | 36 | 100,0% | 1a+2/10w+3/10w | - | - | - | - |
| 11 | CrescITA | Drago/IDEA Capital/Toffoletto/Tazartes | 15-mar-17 | 130,0 | 3,0 | 2,31% | 36 | 100,0% | 1a+2/10w+3/10w | - | - | - | - |
| 12 | Space 3 [1] | Mion/Erede/Pagliani/Italia/Subert | 5-apr-17 | 150,0 | 4,0 | 2,67% | 120 | 98,5% | 1a+1/4w+1/4w | 685 | Aquafil | - | - |
| 13 | Glenalta | Giacometti/Lugli/Malagoli/Marenco/Bachschmid/Di Ior | 19-lug-17 | 98,0 | 2,0 | 2,04% | 48 | 100,0% | 1a+2/10w+3/10w | - | - | - | - |
| 14 | Sprint Italy | Fineurop/Braggiotti/Carlotti/Pintuci | 21-lug-17 | 150,0 | 3,0 | 2,00% | 36 | 100,0% | 1a+2/10w+3/10w | - | - | - | - |

NOTE:

[1] a= Azioni / w= Warrant

[2] Spin-Off di Space 2

Figura 6

Fonte: Elaborazione CFP su Documenti Informativi e siti internet

Delle 14 operazioni SPAC che finora hanno avuto accesso al mercato 10 hanno già annunciato o completato la *business combination*.

Metà di queste iniziative hanno avuto una raccolta inferiore ad Euro 100 milioni mentre l'altra metà l'ha avuta pari o superiore a tale soglia. In particolare alla data del Documento di Ammissione tre SPAC che non risultano aver annunciato la *business combination* appartengono a questo secondo gruppo .

CFP 2 ritiene che posizionandosi in un *range* di raccolta massimo di Euro 65 milioni non sia in immediata concorrenza con iniziative di dimensione superiore, per quanto, essendo la struttura delle SPAC disegnata per ridurre (tramite diverse tecniche, quali ad esempio, distribuzione di riserve, scissione) la propria dimensione, le SPAC che hanno raccolto più di 100 MLN/€ potrebbero posizionarsi su Target più piccole di quelle inizialmente cercate.

7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 DESCRIZIONE DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE L'EMITTENTE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

7.2 DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

8 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 PROBLEMATICHE AMBIENTALI

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

9 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1 TENDENZE RECENTI SULL'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE, DELLE VENDITE E DELLE SCORTE E NELL'EVOLUZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI VENDITA

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle proprie prospettive.

9.2 TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI NOTI CHE POTREBBERO RAGIONEVOLMENTE AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE ALMENO PER L'ESERCIZIO IN CORSO

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle proprie prospettive.

10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1 INFORMAZIONI SUGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Attualmente la Società ha un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri: Marco Maria Fumagalli, Caio Massimo Capuano, Antonio Perricone e Bruno Gattai.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la gestione della Società sarà affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea della Società del 11 luglio 2017, in conformità all'articolo 16 dello Statuto, ha deliberato, tra l'altro, di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da quattro a cinque membri nominando un consigliere dotato dei richiamati requisiti di indipendenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019 e saranno:

| Nome e cognome | Carica | Luogo e data di nascita |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Marco Maria Fumagalli | Presidente e Amministratore Esecutivo | Bergamo, 22 settembre 1961 |
| Caio Massimo Capuano | Amministratore Esecutivo | Palermo, 9 settembre 1954 |
| Antonio Perricone | Amministratore Esecutivo | Palermo, 26 gennaio 1954 |
| Bruno Gattai | Amministratore non Esecutivo | Milano, 18 gennaio 1959 |
| Gianandrea De Bernardis ¹ | Amministratore Indipendente | Milano, 15 settembre 1964 |

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Marco Maria Fumagalli

Nato a Bergamo il 22 settembre 1961, ha conseguito la laurea a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1987.

Nel 1993, ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. E' altresì iscritto dal 1995 al Registro dei Revisori Legali e nel 2000 ha ottenuto la qualifica di CFA *Chartholder* (*Chartered Financial Analyst*).

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1987 presso la direzione amministrativa di Montefluos S.p.A. del Gruppo Montedison. Dal 1988 al 1990, è stato responsabile amministrativo di alcune società del Gruppo Alleanza Farmaceutica, leader europeo nella distribuzione farmaceutica e successivamente, fino al 1992, è stato Responsabile dell'Ufficio Reporting e Bilancio Consolidato presso RCS Editori S.p.A., *holding* del Gruppo Rizzoli Corriere della Sera.

¹ Amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4.

Dal 1993 al marzo 2002 ha lavorato come Dirigente presso-Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, assumendo la responsabilità prima dell'Ufficio Analisi Finanziaria e successivamente dell'Ufficio Informativa Emittenti Quotati. In questi anni ha collaborato anche alla redazione della normativa domestica concernente i mercati finanziari e rappresentato l'Istituto in sedi internazionali (IOSCO, FESCO ora ESMA).

Dal 2002 fino ad aprile 2015, Marco Maria Fumagalli è stato responsabile delle attività di Capital Markets di Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. (poi UBI Banca S.c.p.A.) sviluppando l'operatività di *investment banking* (IPO/OPA/Aumenti di Capitale) del predetto Istituto, nonché seguendo alcuni investimenti diretti, prevalentemente in aziende *mid-size* e in fondi di *Private Equity*.

Nel 2015 è stato promotore e Presidente di Capital For Progress 1 S.p.A.

Dal 2002 è docente a contratto presso l'Università LIUC di Castellanza (Varese), ove insegna "Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari" e autore di articoli e monografie su temi di finanza aziendale fra cui il volume "Lo sviluppo della SPAC in Italia - un nuovo modo di fare Private Equity e di quotare le imprese in Borsa", edito da EGEA-Bocconi.

Caio Massimo Capuano

Nato a Palermo nel 1954, Caio Massimo Capuano si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e con lode.

Dal 1986 al 1997, Caio Massimo Capuano è stato *Senior Partner* di McKinsey & Company, prestando consulenza principalmente nei settori delle *Financial Institution* e dell'*Information Technology*. In particolare, Caio Massimo Capuano è stato tra i *leader* della *practice* dell'ufficio di Milano e membro del gruppo europeo nella *banking industry*, guidando i progetti riguardanti il ridisegno dei mercati finanziari italiani, la riorganizzazione di Consob, il settore tecnologia e Ispettorato per Banca d'Italia, la costituzione dell'area finanza di grandi gruppi bancari italiani nonché del piano di rilancio internazionale di una delle più grandi *corporation* mondiali operanti nell'ICT. Prima ancora, Caio Massimo Capuano ha maturato un'esperienza pluriennale in IBM (come ingegnere specialista nei servizi di *Information Technology* e progettazione e commercializzazione di soluzioni applicative per le grandi istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative) e in Ranx Xerox.

Nel 1998, Caio Massimo Capuano è entrato in Borsa Italiana S.p.A., ove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato sino all'aprile del 2010 (e di Consigliere di Amministrazione fino al luglio 2010). Dal 1 ottobre 2007, è stato anche *Deputy CEO* del *London Stock Exchange Group*.

In particolare, all'interno del Gruppo Borsa Italiana, Caio Massimo Capuano ha ricoperto numerosi incarichi con importanti deleghe operative ed è stato membro di numerosi Comitati di interesse nazionale istituiti dai competenti dicasteri. E' stato, tra gli altri, Vice Presidente della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., società che garantisce tutti i contratti finanziari stipulati all'interno dei mercati regolamentati italiani; Vice Presidente di Monte Titoli S.p.A.; Presidente di Bit Systems, società di servizi ICT per i mercati finanziari e per gli intermediari nonché Consigliere di Amministrazione di MTS, società di gestione del mercato dei Titoli di Stato italiani e internazionali. E' stato inoltre Vice Presidente di ProMac, società di promozione per la quotazione delle piccole imprese, recentemente confluita in Borsa Italiana, costituita con le principali banche italiane, Confindustria, Unione Camere di Commercio, ABI e altre primarie associazioni.

Nel febbraio 2011, Caio Massimo Capuano è stato nominato Amministratore Delegato di Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., la *Corporate & Investment Bank* del Gruppo UBI, ove ha mantenuto tale carica sino al giugno del 2013 (anno di integrazione dell'Istituto in UBI Banca). Centrobanca ha operato nell'erogazione del credito a Medio-Lungo Termine, nella finanza specializzata, nel *Project Financing*, nel *Private Equity*, nel *Capital Market* e sui principali mercati finanziari azionari e obbligazionari italiani.

Caio Massimo Capuano è stato inoltre il promotore di due versioni del Codice di Autodisciplina per il governo societario delle società quotate, agendo quale coordinatore del comitato composto dai CEO delle principali società quotate. Il Codice è ora allineato alle migliori esperienze internazionali e contribuisce a migliorare la trasparenza del mercato azionario italiano quale riferimento per imprenditori e investitori.

Sempre nell'ambito dello sviluppo di nuovi mercati finanziari, Caio Massimo Capuano è stato promotore – con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo – dell'accordo con il GME (Gestore del Mercato Elettrico) per il lancio dell'I dex (Mercato Finanziario per l'Energia Elettrica).

A livello internazionale, Caio Massimo Capuano ha operato in vari organismi, tra cui la Federazione Mondiale delle Borse (*World Federation of Exchanges*) con oltre 100 Borse da tutto il mondo tra membri e associati, e la Federazione delle Borse Europee (FESE), ricoprendo in entrambe il ruolo di Presidente. In particolare, come Presidente della FESE, Caio Massimo Capuano ha preso parte a tutte le fasi di definizione delle direttive europee in materia di servizi finanziari ed è stato uno dei promotori e firmatari del Codice di Condotta in materia di servizi di *post trading* (garanzia, regolazione e liquidazione dei contratti di borsa). Scopo del *Code of Conduct*, firmato da tutte le Borse europee e dalle principali società di gestione dei servizi di *post trading*, è di consentire una più agevole e meno costosa negoziazione dei titoli azionari tra i diversi mercati europei.

Dal giugno 2013, Caio Massimo Capuano ha assunto la carica di Presidente di IW Bank S.p.A., banca del Gruppo UBI specializzata nel *retail banking* e *trading on-line*. L'Istituto opera in tutta Italia e in Germania con un'offerta completa di servizi bancari e una specializzazione nel *trading* sui principali mercati mondiali.

Nel 2015 è stato promotore di Capital For Progress 1 S.p.A.

Caio Massimo Capuano è altresì membro dell'*International Advisory Committee* dell'*Egyptian Exchange* con sede in Cairo e dell'*International Advisory Board* di Tadawul (Borsa dell'Arabia Saudita), impegnati nella determinazione delle linee strategiche volte a sostenere lo sviluppo - rispettivamente - dei mercati finanziari egiziano e del Golfo Persico.

Caio Massimo Capuano è inoltre membro del Consiglio per le Regole finanziarie (CGFR: *Council on Global Financial Regulation*), attivo nella promozione dell'armonizzazione delle regole sui mercati finanziari, e dell'*Italian Council* dell'*Insead* di Fontainebleau (Francia), una delle più prestigiose scuole di *management* europee. Qui Caio Massimo Capuano contribuisce, insieme con altre personalità di spicco del mondo imprenditoriale italiano, a sviluppare programmi e iniziative allineate con le esigenze del *management* delle imprese italiane.

Oggi Caio Massimo Capuano è anche Consigliere di Amministrazione di Humanitas S.p.A., una delle più prestigiose realtà private ospedaliere e di ricerca in Italia. E' anche Presidente di COIMARES, SIIQ quotata sulla Borsa Italiana nonché membro dell'*Advisory Board* di Save the Children Italia, una delle più attive Onlus a livello mondiale.

Antonio Perricone

Nato a Palermo il 26 gennaio 1954, Antonio Perricone ha conseguito nel 1976 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Palermo e nel 1979, un *Master* in Direzione Aziendale (MBA) presso l'Università Bocconi di Milano.

Ha iniziato la propria carriera al Credito Italiano, per poi trasferirsi a New York nel 1980 presso la sede di rappresentanza del Banco Ambrosiano.

Dal 1982 al 1984, è stato *Partner* dell'*Institutional Service Center* di New York, a capo dei servizi di consulenza rivolti alle banche regionali italiane.

Nel 1984, Antonio Perricone è diventato *Vice President* di *American Express Bank* (New-York), dapprima come responsabile del servizio di *correspondent banking* per il sud dell'Europa e poi, nel *team* di conversione del debito in capitale (*debt-to-equity conversions*) dei Paesi in via di sviluppo.

Rientrato in Italia, dopo una breve esperienza manageriale presso la divisione *Corporate Development* di Olivetti S.p.A., Antonio Perricone è stato nominato nel 1990 Amministratore Delegato di C.C.F. Charterhouse S.p.A., la *merchant bank* italiana del *Crédit Commercial de France*, attiva in fusioni e acquisizioni.

Nel 1996, Antonio Perricone è divenuto *Partner* di *BS Private Equity*, uno dei principali operatori italiani indipendenti nel settore del *private equity* ove, dal 2005, ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qui, Antonio Perricone ha curato direttamente ed è stato responsabile degli investimenti in Guala Closures S.p.A./Polybox, Salmoiraghi & Viganò, ICO-Quid Novi, Logic Control, Carapelli,

Segesta e Ducati Motor Holding, divenendo altresì membro del consiglio di amministrazione di numerose partecipate dei fondi gestiti da BS.

Nel 2011, Antonio Perricone è stato nominato membro indipendente del consiglio di amministrazione di Amber Capital Italia SGR S.p.A., società di gestione del risparmio creata da Joseph Oughourlian, fondatore del fondo Amber Capital, conosciuto come investitore di lungo termine, attento ai fondamentali delle aziende e alla *corporate governance*. Dal 2013, è Amministratore Delegato della medesima SGR.

Nel 2015 è stato promotore di Capital For Progress 1 S.p.A..

Oggi, Antonio Perricone è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di 65 PLUS S.r.l., *start-up* riconosciuta come *leader* e specialista di riferimento per tutti gli operatori che intendono ampliare la propria gamma di prodotti finanziari dedicati al segmento della terza età; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambra Verde 2 S.r.l. e Ambra Verde 3 S.r.l.; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sorgent.e Holding S.p.A., società italiana specializzata nella produzione delle energie rinnovabili nonché membro del consiglio di amministrazione di S.T.E. Energy S.p.A. (controllata di Sorgent.e), uno dei maggiori “*Contractor*” nel campo dell'energia e dell'impiantistica, con oltre duecento impianti realizzati negli ultimi anni sia in Italia che all'estero.

Bruno Gattai

Nato a Milano il 18 gennaio 1959 si è laureato in giurisprudenza *magna cum laude* presso l'Università degli Studi di Milano nel 1983. È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1991.

Bruno Gattai è socio fondatore dello Studio Gattai Minoli & Partners. Nel 2003 ha fondato la sede italiana dello studio legale Dewey Ballantine (poi divenuto Dewey & LeBoeuf) di cui è stato *managing partner* fino al 2012. In precedenza, è stato *managing partner* e membro del *Management Committee* dello studio legale Simmons & Simmons.

Bruno Gattai è specializzato in Corporate e M&A, con particolare riferimento al settore del *private equity*. Tra i suoi clienti vi sono numerosi fondi di *private equity* che investono in società *target* di grandi, medie e piccole dimensioni, gruppi di società, primarie società sia quotate in borsa sia non quotate e famiglie di imprenditori, che richiedono la sua assistenza nelle questioni legate alle società di famiglia. Bruno Gattai ha un passato da sportivo militante (in quanto membro della Nazionale Italiana di Sci e campione italiano di discesa libera nel 1978) ed è stato anche cronista sportivo, quale naturale conseguenza di questo passato sportivo, si è occupato e si occupa di questioni riguardanti il mondo dello sport. Nel 2014 è stato premiato come migliore professionista dell'anno dalla rivista specializzata Top Legal.

Numerose e prestigiose pubblicazioni nazionali ed internazionali specializzate indicano Bruno Gattai tra i maggiori esperti in Italia in materia di *Corporate, M&A e Private Equity*, tra cui *Chambers Global, Top Legal*.

Gianandrea de Bernardis

Nato a Milano il 15 settembre 1964, laureato con lode in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, ha conseguito un Master in Business Administration presso SDA Bocconi.

Inizia il suo percorso professionale negli Stati Uniti - alla fine degli anni '80 - in qualità di progettista software nell'area telecomunicazioni presso AT&T Bell Laboratories e Wang Laboratories Intecom Inc.

Dal 1991 al 1993 matura un'esperienza in Saras S.p.A., società di raffinazione del petrolio, come Responsabile Area Controllo Prestazioni e Produzione. Successivamente, dal 1995 al 1999, De Bernardis lavora per The Boston Consulting Group, in qualità di responsabile di progetti legati principalmente al mondo dell'industria e del largo consumo.

Nel 1999 diventa Direttore Generale di AMPS S.p.A., l'azienda di servizi pubblici locali di Parma ed avvia importanti progetti di sviluppo e ristrutturazione tra cui l'acquisizione delle reti ENEL, la diversificazione nelle telecomunicazioni (Albacom.AMPS S.p.A.), l'estensione territoriale e il re-engineering dei processi e la cessione di una rilevante partecipazione della società alla cordata Edizione Holding/ IMI San Paolo.

Dal 2001 al 2009 svolge la propria attività presso TeamSystem S.p.A., gestendo, in qualità di Amministratore Delegato, il processo di crescita della società. È stato Amministratore Delegato di Cerved Group S.p.A. dal settembre 2009 al maggio 2016. Da aprile 2016 di Cerved Information Solutions S.p.A. e

Presidente di Cerved Group S.p.A. da maggio 2016. In questo ruolo De Bernardis si occupa della strategia di sviluppo della società.

De Bernardis vanta una pluriennale esperienza nelle più prestigiose società italiane e multinazionali.

10.1.1.1 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.1 dello Statuto.

In data 11 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato di conferire al Presidente Marco Maria Fumagalli ed ai Consiglieri Caio Massimo Capuano e Antonio Perricone, disgiuntamente, i poteri funzionali all'esecuzione dell'Offerta e dell'ammissione a quotazione.

In data 28 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento all'Operazione Rilevante, ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Presidente Marco Maria Fumagalli ed ai Consiglieri Caio Massimo Capuano e Antonio Perricone, disgiuntamente, tutti i più ampi poteri necessari o opportuni per porre in essere, nel rispetto della politica di investimento della Società, l'attività di ricerca e selezione di una società operativa (c.d. *target*) di cui all'articolo 4 dello Statuto e di assumere ogni altra deliberazione necessaria ed opportuna per l'individuazione della *target*, incluso in via congiunta il potere di sottoscrivere accordi con operatori e consulenti esterni al fine di avviare le attività di *due diligence* ritenute necessarie e opportune in ragione della *target* e delle attività da questa svolte nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini dell'individuazione della *target* oggetto del potenziale investimento.

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

| Nome e cognome | Società | Carica nella società | Status alla Data di Ammissione |
|-----------------------|--|---|---------------------------------------|
| Marco Maria Fumagalli | Capital For Progress 2 S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | Cerved Information Solutions S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | YNAP S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | First Capital S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | Leviathan S.r.l. | Amministratore Unico | In essere |
| | Fondazione Accademia Carrara | Consigliere | In essere |
| | Capital For Progress 1 S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | Cessata |
| | Biocell Center S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | E.V.A. Efficienza Valore Analisi S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Gatto Astucci S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Group - Gruppo Operazioni Underwriting S.r.l. in Liquidazione | Presidente del Consiglio di Amministrazione | Cessata |
| | Manisa S.r.L. | Consigliere | Cessata |
| | Holdisa S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Pama S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| Cao Massimo Capuano | Capital For Progress 2 S.p.A. | Amministratore Esecutivo | In essere |
| | "COIMA RES SOCIETA' PER AZIONI-Società di Investimento Immobiliare Quotata"o, in forma abbreviata " COIMA RES S.P.A. SIIQ" | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | GICO S.r.l. | Amministratore Unico | In essere |
| | Humanitas S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | IW Bank S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | Angelo Randazzo S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Capital For Progress 1 S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Centrobanca | Amministratore delegato | Cessata |
| Antonio Perricone | Capital For Progress 2 S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | Oncologia Medica Ca' Granda Onlus | Consigliere | In essere |
| | 65Plus S.r.L. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |

| Nome e cognome | Società | Carica nella società | Status alla Data di Ammissione |
|-------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | 65Plus S.r.L. | Consigliere | In essere |
| | Amber Capital Italia SGR S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | Amber Capital Italia SGR S.p.A. | Amministratore Delegato | Cessata |
| | Ambra Verde 2 S.r.l. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | Ambra Verde 3 S.r.l. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | BS Investimenti SGR S.p.A. in Liquidazione | Consigliere | In essere |
| | BS Private Equity S.r.L. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | BS Private Equity S.r.L. | Consigliere | In essere |
| | GPI S.P.A. | Consigliere | In essere |
| | Insiel Mercato S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | S.T.E. ENERGY | Consigliere | In essere |
| | Sorgent.e Holding S.p.A. | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | Tempestina S.r.L. | Amministratore Unico | In essere |
| | Angelo Randazzo S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Capital For Progress 1 S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | BS Private Equity S.r.l. | Presidente Comitato Esecutivo | Cessata |
| | Castfutura S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Ducati Motor Holding S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Giovanni Bozzetto S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | IP Clenaing S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Miscospore S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Tecnowind S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Marta Srl in Liquidazione | Consigliere | Cessata |
| Bruno Gattai | Capital For Progress 2 S.p.A. | Consigliere non esecutivo | In essere |
| Gianandrea De Bernardis | Capital For Progress 2 S.p.A. | Amministratore Indipendente | In essere |
| | Cerved Group S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In essere |
| | Cerved Information Solutions S.p.A. | Vice Presidente Consiglio di Amministrazione | In essere |

| Nome e cognome | Società | Carica nella società | Status alla Data di Ammissione |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | Cerved Group S.p.A. | Amministratore delegato | Cessata |
| | Cerved Information Solutions S.p.A. | Amministratore delegato | Cessata |
| | MF Honyvem | Presidente del Consiglio di Amministrazione | Cessata |
| | MF Honyvem | Amministratore delegato | Cessata |
| | MF Honyvem | Consigliere | Cessata |
| | Cerved Rating Agency S.p.A. | Amministratore unico | Cessata |
| | Experian italia Società per Azioni | Consigliere | Cessata |
| | Experian italia Società per Azioni | Presidente Consiglio di Amministrazione | Cessata |
| | TeamSystem S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Gemma S.r.l. in Liquidazione | Consigliere | Cessata |
| | Gemma S.r.l. in Liquidazione | Presidente Consiglio di Amministrazione | Cessata |

| Nome e cognome | Società | Partecipazione detenuta | Status alla Data di Ammissione |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Marco Maria Fumagalli | Leviathan S.r.l. | Socio | In essere |
| Caio Massimo Capuano | GICO S.r.l. | Socio Unico | In essere |
| Antonio Perricone | Tempestina S.r.l. | Socio Unico | In essere |

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.2 COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato all'atto di costituzione della Società in data 23 giugno 2017 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

| Nome e cognome | Carica | Luogo e data di nascita |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Rosella Colleoni | Presidente | Bergamo, 19 giugno 1960 |
| Alessandro Copparoni | Sindaco Effettivo | Fano, 4 febbraio 1968 |
| Chiara Molon | Sindaco Effettivo | Monselice (PD) 7 dicembre 1983 |
| Giuseppe Colombo | Sindaco Supplente | Bergamo, 10 settembre 1967 |
| Luigi Guerra | Sindaco Supplente | Milano, 8 marzo 1962 |

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Rosella Colleoni

Nata a Bergamo il 19 giugno 1960, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo dal 1984 e all'Albo dei Revisori Contabili. Dopo aver collaborato, per oltre 15 anni, presso lo Studio del Dott. Enzo Berlanda in Bergamo, nel 1994 ha fondato un proprio Studio sempre in Bergamo, dove svolge l'attività professionale. Ha collaborato alla pubblicazione della "Guida operativa al nuovo mercato per le piccole e medie imprese". Ha maturato varie esperienze all'interno di Enti Locali, società a capitale pubblico e società a capitale misto, SPAC - Special Purpose Acquisition Company, nonché in qualità di arbitro e di Consulente Tecnico. È consulente di società industriali e commerciali, curatore, commissario Giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali.

Alessandro Copparoni

Nato a Fano il 4 febbraio 1968, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1993. Nel 1996 ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino dal 1997, dal 1999 è iscritto anche al Registro dei Revisori Legali. Dal 1995 al 1998 è stato analista finanziario presso la Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A di Roma e nel biennio 1998-2000 ha lavorato presso il Corporate Finance-Investor Relations di INA Assicurazioni S.p.A.. Dal 2000 al 2002 è stato analista equity presso Intermonte Securities Sim di Milano. Nel 2002, ha assunto l'incarico di salesman presso Banca Leonardo di Milano, ove è rimasto sino al 2009. Nel 2017 ha partecipato al Corso di Formazione organizzato da Assogestioni Induction Session- follow up per amministratori e sindaci di società quotate. Dal 2010 è titolare di uno studio commerciale e tributario in Pesaro e, oltre all'attività di consulenza societaria, svolge numerosi incarichi come sindaco, sindaco-revisore, esperto fiscale, consulente di operazioni finanziarie e operazioni societarie straordinarie nonché di consulente tecnico e perito per il Tribunale. E' altresì docente di numerosi corsi di formazione.

Chiara Molon

Nata a Monselice il 7 dicembre 1983, ha conseguito la Laurea specialistica in Economia e Diritto presso l'Università degli Studi di Padova. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili. Dal 2011 esercita la professione di Dottore commercialista, e con particolare riguardo ad assistenza ed ausilio nell'espletamento delle attività di vigilanza svolte dal Collegio Sindacale in società quotate, con partecipazione alle verifiche periodiche; consulenza contabile societaria e fiscale a società di capitali, anche in liquidazione, con redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali; assistenza stragiudiziale nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria; membro di collegi sindacali di società; assistenza in operazioni straordinarie.

Giuseppe Colombo

Nato a Solza il 10 settembre 1967, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili. Dal 1999 è docente presso Enti di Formazione, dal 2000 svolge l'attività di Consulente di parte nelle perizie tecniche in tema di revocatoria fallimentare, anatocismo bancario e calcolo per conto di primari Istituti Bancari Italiani. Dal 1995 è titolare del proprio studio professionale a Bergamo.

Luigi Guerra

Nato a Milano, l'8 marzo 1962, si è laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Amministrazione e Controllo presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici e Amministratori Giudiziari. Unitamente allo svolgimento della libera professione, in passato ha collaborato come analista del settimanale finanziario "Milano Finanza". Nel 1989 ha assunto la carica di Assistant nella banca d'investimento "La Compagnia Finanziaria S.p.A." di Milano, nel settore di finanza aziendale. Dal 1993 al 2001 è stato membro della Commissione Informatica dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Dal 2009 è membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Dal 2008 svolge l'attività di revisore commercialista in Rai e partners.

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

..*

| Nome e cognome | Società | Carica detenuta nella società | Status alla Data di Ammissione |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Rosella Colleoni | Capital For Progress 2 S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Associazione Bergamoscienza | Revisore | In essere |
| | Confindustria Bergamo | Revisore | In essere |
| | Dyeberg SpA | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Immobiliare Bergamasca Enti Bilaterali S.r.l. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Isoil Impianti S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Novem Car Interior Design S.p.A. Bergamo | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Pama S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Rulli Rulmeca S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Rulmeca Holding S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | S.G.L. Filati S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | SER. INT. S.r.l. | Amministratore Unico | In essere |
| | Studio Service S.r.l. in liquidazione | Liquidatore | In essere |
| | T.B.M. Partecipazioni S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | T.B.M.S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Tristone Flowtec Italy S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Unimpiego Bergamo S.r.l. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Alice Terza S.r.l. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Assia Filati S.r.l. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Bertelli Costruzioni S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Cantarello S.r.l. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Capital for Progress 1 S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Car T.E. Sud S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Impresa Paccani S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Industrial Stars of Italy S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Made in Italy 1 S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Mazzoleni S.r.l. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Tessitura di Ginosa S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| Alessandro Copparoni | Capital For Progress 2 S.p.A. | Sindaco effettivo | In essere |
| | Europe-Assistance Italia S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Generali Italia S.p.A. | Sindaco | In essere |

| Nome e cognome | Società | Carica detenuta nella società | Status alla Data di Ammissione |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Genagricola S.p.A. | Sindaco-revisore | In essere |
| | Genertellilife S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Arena Italia S.p.A. | Sindaco | In essere |
| | Triboo S.p.A. | Consigliere di Amministrazione | In essere |
| | Oltremare S.p.A. | Sindaco-revisore | In essere |
| | Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A. | Sindaco-revisore | In essere |
| | D.A.S. Difesa Automobilistica sinistri S.p.A. di Assicurazione | Sindaco Supplente | In essere |
| | Mab S.p.A. - Industrie chimiche | Sindaco Supplente | In essere |
| | Capital For Progress 1 S.p.A. | Sindaco | Cessata |
| | New Energy Group S.r.L. | Sindaco-revisore | cessata |
| | Residenze Cyl S.p.A. | Sindaco | Cessata |
| | City Life S.p.A. | Sindaco | Cessata |
| | UMS - Immobiliare Genova S.p.A. | Sindaco | Cessata |
| | Bruè S.p.A. | Sindaco-revisore | Cessata |
| | Immobiliare Bianca S.r.l.. | Sindaco-revisore | Cessata |
| | Injection Capital S.p.A. | Sindaco | Cessata |
| | Nava S.p.A. | Sindaco-revisore | Cessata |
| | TKV Soc. Coop. Sociale | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Seda S.p.A. - Gruppo Kgs | Sindaco Supplente | Cessata |
| Chiara Molon | Capital For Progress 2 S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Continente Italiana S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | HT Consulting S.r.L. a Socio Unico | Amministratore Unico | In essere |
| | Koinos Coop. Infor. Org. Serv. Dott. Comm. Soc. Coop. S.r.l. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Officine E. Biglia & C. S.p.A | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Sofib S.r.l. | Sindaco Unico | In essere |
| | Tamoil Italia S.p.A.. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Tamoil Raffinazione S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | AQA Holding S.p.A. a Socio Unico | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Group - Gruppo Operazioni Underwriting S.r.l. in Liquidazione | Liquidatore | In essere |
| | New 16 Società per Azioni | Sindaco Supplente | Cessata |

| Nome e cognome | Società | Carica detenuta nella società | Status alla Data di Ammissione |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Pgt Photonics S.p.A. in Liquidazione a Socio Unico | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | RAI Rifornimenti Aeroporti Italiani S.r.l. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| Giuseppe Colombo | Capital For Progress 2 S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | ARDITI S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | S.G.L. Filati S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Tristone Flowtech Italy S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Capital for Progress 1 S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Dyeberg S.p.A | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | GRITTI Group S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Petra S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Tessitura Di Ginosa S.r.L. | Sindaco Supplente | Cessata |
| Luigi Guerra | Capital For Progress 2 S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Air Italy S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Alisarda S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | AQA Holding S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Area Lamaro S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Bionda S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Centro Intermodale S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Conio S.r.L. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | CORIMAV | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Driver Italia S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Driver Servizi Retail S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Equilybra S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | FOMAS HOP S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Giellepi S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Holding dei Giochi S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Maristel S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Meridiana Fly S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Meridiana Maintenance S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Mitenti S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Officine E. Biglia & C. S.p.A | Sindaco Supplente | In essere |
| | Ordine Architetti Milano | Membro Collegio revisori | In essere |
| | Pentagramma Perugia S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |

| Nome e cognome | Società | Carica detenuta nella società | Status alla Data di Ammissione |
|-----------------------|---|---|---------------------------------------|
| | Pentagramma Piemonte S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Pirelli Industrie Pneumatici S.r.L. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Pirelli Servizi Ammin. e Tesoreria S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Pirelli Sistemi Informativi S.r.L. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Prelios Valuations & E-Services S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Prysmian Cavi e Sistemi S.r.L. | Presidente dell'ODV | In essere |
| | Prysmian Cavi e Sistemi S.r.L. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Prysmian Powerlink S.r.L. | Presidente dell'ODV | In essere |
| | Prysmian Powerlink S.r.L. | Sindaco Supplente | In essere |
| | Prysmian Treasury S.r.L. | Presidente del Collegio Sindacale | In essere |
| | Quadrifoglio Modena S.p.A. In Liq. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | R.B.G. S.r.L. | Amministratore | In essere |
| | Servizi Aziendali Pirelli SCpA | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Shine Sim S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Sinerga S.p.A. | Sindaco Effettivo | In essere |
| | Sony Mobile S.p.A. | Sindaco Supplente | In essere |
| | ADB Broadband S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Aedilitia S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Air Italy Holding S.r.l. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Artsana Group S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | Cessata |
| | Artsana S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Artsana Sud S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | B.D.P. S.r.l. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Cifa S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Cifa Worldwide S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Equilybra SGR S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | IN OUT S.r.l. | Membro ODV | Cessata |
| | KOINOS Scarl | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Meterpais S.p.A. | Consigliere di amministrazione | Cessata |
| | PGT Photonics S.P.A. In Liquidazione | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |

| Nome e cognome | Società | Carica detenuta nella società | Status alla Data di Ammissione |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Prenatal S.P.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Prisman Cavi e Sistemi Italia S.r.l. | Presidente ODV | Cessata |
| | Skeidon Invest S.r.l. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Sofib S.r.l. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Sotov Corporation S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | TAS S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| | Tech Med S.P.A. in Liquidazione | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Therealface S.R.L. | Amministratore | Cessata |
| | TP Industrial Holding S.p.A. | Sindaco Effettivo | Cessata |
| | Valcomp Tre S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |

| Nome e cognome | Società | Partecipazione detenuta | Status alla Data di Ammissione |
|----------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| Rosella Colleoni | SER.INT. S.r.l. | 90% del capitale sociale | In essere |
| Alessandro Copparoni | Esseci S.r.l. | Socio con quota del 50% | In essere |
| | San Costanzo Costruzioni S.R.L. in Liquidazione | Socio con quota del 50% | In essere |
| Luig Guerra | R.B.G. S.r.L. | 25 % del capitale sociale | In essere |

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.3 ALTI DIRIGENTI

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.1.4 SOCI FONDATORI

L'Emittente è stato costituito da Leviathan S.r.l., Tempestina S.r.l. e Alessandra Bianchi in forma di società per azioni con la denominazione di "Capital For Progress 2 S.p.A.", capitale sociale di Euro 60.000,00, con atto a rogito del Notaio Renata Mariella, repertorio n. 39866, raccolta n. 12600.

10.2 CONFLITTI DI INTERESSE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI PRINCIPALI DIRIGENTI

10.2.1 CONFLITTI DI INTERESSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 11 luglio 2017, l'Assemblea Straordinaria della Società ha, tra l'altro deliberato, (i) un primo aumento di capitale con parziale esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, del codice civile al fine di attribuire ai Promotori un numero di Azioni Ordinarie, da trasformare in Azioni Speciali ad esito dell'avvio delle negoziazioni, sufficiente per consentire agli stessi una remunerazione in linea con la miglior prassi seguita dalle *special purpose acquisition companies*. L'Aumento Promotori ha ad oggetto un numero di azioni determinato in funzione dell'ampiezza dell'Aumento Investitori al fine di consentire ai Promotori stessi di ottenere la proprietà di un numero di azioni pari al 3% rispetto al totale complessivo delle azioni della Società ad esito dell'Aumento Investitori.

Alla data del 1 agosto 2017 (data in cui i Promotori hanno sottoscritto l'Aumento di Capitale Promotori) l'intero capitale della Società, pari a Euro 78.900 suddiviso in n. 249.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto dai Promotori come segue: Leviathan detiene n. 62.850 Azioni Ordinarie, Tempestina detiene n. 62.850 Azioni Ordinarie, GICO detiene n. 44.850 Azioni Ordinarie, Bruno Gattai detiene n. 40.950 Azioni Ordinarie e Alessandra Bianchi detiene n. 37.500 Azioni Ordinarie.

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 11 luglio 2017, le Azioni Ordinarie detenute dai Promotori alla Data del Documento di Ammissione si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di 10 Azioni Ordinarie per ogni 1 Azione Speciale, mentre le Azioni Ordinarie sottoscritte e versate in data 1 agosto 2017 a fronte dell'Aumento di Capitale Promotori si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di 1 Azione Ordinaria per ogni 1 Azione Speciale.

Pertanto si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni: (i) il Presidente e Amministratore esecutivo Marco Maria Fumagalli è Amministratore Unico di Leviathan S.r.l. che deterrà massimo il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data; (ii) l'Amministratore esecutivo Caio Massimo Capuano è Presidente di IWBank S.p.A.; controllata al 100% da UBI Banca, Nomad della Società, nonché Amministratore Unico di GICO S.r.l. che deterrà massimo il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data; (iii) l'Amministratore esecutivo Antonio Perricone è Amministratore Unico di Tempestina S.r.l. che deterrà massimo il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data; (iv) Bruno Gattai, Amministratore non esecutivo deterrà massimo il 21% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data .

10.2.2 CONFLITTI DI INTERESSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

10.2.3 CONFLITTI DI INTERESSI DEI PRINCIPALI DIRIGENTI

Non applicabile.

10.2.4 EVENTUALI ACCORDI CON I PRINCIPALI AZIONISTI, CLIENTI, FORNITORI DELL'EMITTENTE O ALTRI ACCORDI A SEGUITO DEI QUALI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E GLI ALTI DIRIGENTI SONO STATI NOMINATI

Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale sono stati nominati.

10.2.5 EVENTUALI RESTRIZIONI IN FORZA DELLE QUALI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E GLI ALTI DIRIGENTI HANNO ACCONSENITO A LIMITARE I PROPRI DIRITTI A CEDERE E TRASFERIRE, PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO, GLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE DAGLI STESSI POSSEDUTI

Fatto salvo quanto di seguito descritto, alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

I Promotori in data 1 agosto 2017 hanno assunto un impegno di lock-up nei confronti di Intermonte e UBI Banca della durata di 12 mesi a decorrere dalla data di conversione delle Azioni Speciali.

11 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 DURATA DELLA CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato all'atto della costituzione (in data 23 giugno 2017) e rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

11.2 CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CON L'EMITTENTE O CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO CHE PREVEDONO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3 RECEPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Si segnala tuttavia che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, con delibera del 11 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società sull'AIM Italia: (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione ("**Procedura Informazioni Privilegiate**"); (ii) la procedura che regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni sugli strumenti finanziari di Capital For Progress 2 compiute da soggetti considerati dalla normativa di settore come rilevanti ("**Procedura Internal Dealing**"); (iii) la politica di investimento della Società, che include anche la procedura relativa all'approvazione dell'Operazione Rilevante; (iv) la procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate ("**Procedura Parti Correlate**").

12 DIPENDENTI

12.1 DIPENDENTI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

12.2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E STOCK OPTION DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che (i) il Presidente e Amministratore esecutivo Marco Maria Fumagalli è Amministratore Unico di Leviathan S.r.l. che, alla data del Documento di Ammissione, detiene n. 20.000 Azioni Ordinarie e alla Data di Ammissione deterrà ulteriori n. 42.850 Azioni Ordinarie a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Promotori; (ii) l'Amministratore esecutivo Caio Massimo Capuano è Amministratore Unico di GICO S.r.l. che alla Data di Ammissione deterrà n. 44.850 Azioni Ordinarie a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Promotori; (iii) l'Amministratore esecutivo Antonio Perricone è Amministratore Unico di Tempestina S.r.l. che alla data del Documento di Ammissione detiene n. 20.000 Azioni Ordinarie e alla Data di Ammissione deterrà ulteriori n. 42.850 Azioni Ordinarie a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Promotori; l'Amministratore non esecutivo Bruno Gattai alla Data di Ammissione deterrà massime n. 40.950 Azioni Ordinarie a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Promotori .

Inoltre, si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni: (i) il Presidente e Amministratore esecutivo Marco Maria Fumagalli è Amministratore Unico di Leviathan S.r.l. che deterrà il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data; (ii) l'Amministratore esecutivo Caio Massimo Capuano è Amministratore Unico di GICO S.r.l. che deterrà il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data; (iii) l'Amministratore esecutivo Antonio Perricone è Amministratore Unico di Tempestina S.r.l. che deterrà il 23% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data; (iv) Bruno Gattai, Amministratore non esecutivo deterrà il 21% delle Azioni Speciali in circolazione alla medesima data .

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del presente Documento di Ammissione.

12.3 ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CAPITALE SOCIALE

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

13 PRINCIPALI AZIONISTI

13.1 PRINCIPALI AZIONISTI DELL'EMITTENTE

La seguente tabella illustra, la compagine sociale di Capital For Progress 2 alla data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione a seguito dell'Aumento di Capitale Promotori e dell'Aumento di Capitale Investitori.

| Azioni Ordinarie | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| Soci | Alla data del Documento di Ammissione | % | Aumento di Capitale Promotori | Aumento di Capitale Investitori | Conversione in Azioni Speciali | Post Offerta | |
| Tempestina S.r.L. | 20.000 | 33,3% | 42.850 | | (62.850) | 0 | 0,0% |
| Perricone Antonio | | 0,0% | | 2.000 | | 2.000 | 0,0% |
| GICO S.r.L. | | 0,0% | 44.850 | | (44.850) | 0 | 0,0% |
| Leviathan S.r.L. | 20.000 | 33,3% | 42.850 | | (62.850) | 0 | 0,0% |
| Gattai Bruno | | 0,0% | 40.950 | | (40.950) | 0 | 0,0% |
| Bianchi Alessandra | 20.000 | 33,3% | 17.500 | | (37.500) | 0 | 0,0% |
| Mercato | | 0,0% | 0 | 6.498.000 | | 6.498.000 | 100,0% |
| Totale | 60.000 | 100,0% | 189.000 | 6.500.000 | (249.000) | 6.500.000 | 100,0% |
| Azioni Speciali | | | | | | | |
| Soci | Alla data del Documento di Ammissione | | Conversione in Azioni Speciali 10:1 | Conversione in Azioni Speciali 1:1 | | Post Offerta | |
| Tempestina S.r.L. | | | 2.000 | 42.850 | | 44.850 | 23,0% |
| GICO S.r.L. | | | 0 | 44.850 | | 44.850 | 23,0% |
| Leviathan S.r.L. | | | 2.000 | 42.850 | | 44.850 | 23,0% |
| Gattai Bruno | | | 0 | 40.950 | | 40.950 | 21,0% |
| Bianchi Alessandra | | | 2.000 | 17.500 | | 19.500 | 10,0% |
| Mercato | | | | | | 0 | 0,0% |
| Totale | | | 6.000 | 189.000 | 0 | 195.000 | 100,0% |
| Capitale Sociale | | | | | | | |
| Soci | Opening | Richiamo 75% | Conversione in Azioni Speciali | Aumento di Capitale Promotori | Aumento di Capitale Investitori | Post Offerta | |
| Tempestina S.r.L. | 5.000 | 15.000 | | 4.285 | | 24.285 | 3,6% |
| Perricone Antonio | | | | | 182 | 182 | 0,0% |
| GICO S.r.L. | | | | 4.485 | | 4.485 | 0,7% |
| Leviathan S.r.L. | 5.000 | 15.000 | | 4.285 | | 24.285 | 3,6% |
| Gattai Bruno | 5.000 | 15.000 | | 4.095 | | 24.095 | 3,6% |
| Bianchi Alessandra | | | | 1.750 | | 1.750 | 0,3% |
| Mercato | | | | | 590.418 | 590.418 | 88,2% |
| Totale | 15.000 | 45.000 | | 18.900 | 590.600 | 669.500 | 100,0% |

Si segnala che alla data di Avvio delle Negoziazioni, le n. 60.000 Azioni Ordinarie detenute complessivamente dai Promotori saranno convertite in Azioni Speciali nel rapporto di 10:1 mentre le n. 189.000 Azioni Ordinarie derivanti dall'Aumento di Capitale Promotori saranno convertite in Azioni Speciali nel rapporto di 1:1.

Si segnala inoltre che, in data 11 luglio 2017, Alessandra Bianchi è stata nominata segretaria del Consiglio di Amministrazione e procuratrice della Società con il potere di rappresentare la Società davanti a consulenti, *advisor* e potenziali società *target* oggetto dell'Operazione Rilevante al fine di sottoscrivere atti e contratti

necessari od opportuni per il perfezionamento dell'Operazione Rilevante, a fronte di un compenso complessivo di Euro 10.000,00 annui.

13.2 DIRITTI DI VOTO DIVERSI IN CAPO AI PRINCIPALI AZIONISTI DELL'EMITTENTE

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale di Capital For Progress 2 è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3 SOGGETTO CONTROLLANTE L'EMITTENTE

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 60.000 suddiviso in n. 60.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, era detenuto da Promotori come segue: Leviathan detiene n. 20.000 Azioni Ordinarie, Tempestina detiene n. 20.000 Azioni Ordinarie e Alessandra Bianchi detiene n. detiene n. 20.000 Azioni Ordinarie.

Alla data del 1 agosto 2017 (data in cui i Promotori hanno sottoscritto l'Aumento di Capitale Promotori) l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 78.900 suddiviso in n. 249.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto da Promotori come segue: Leviathan detiene n. 62.850 Azioni Ordinarie, Tempestina detiene n. 62.850 Azioni Ordinarie, GICO detiene n. 44.850 Azioni Ordinarie, Bruno Gattai detiene n. 40.950 Azioni Ordinarie e Alessandra Bianchi detiene n. 37.500 Azioni Ordinarie.

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 11 luglio 2017, le Azioni Ordinarie detenute dai Promotori alla Data del Documento di Ammissione si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di 10 Azioni Ordinarie per ogni 1 Azione Speciale, mentre le Azioni Ordinarie sottoscritte e versate in data 1 agosto 2017 a fronte dell'Aumento di Capitale Promotori si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di 1 Azione Ordinaria per ogni 1 Azione Speciale.

13.4 PATTI PARASOCIALI

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

14 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha in essere un unico rapporto con parti correlate consistente nell'incarico di consulenza conferito allo studio Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners (di cui Bruno Gattai, consigliere della Società e Promotore, è Senior Partner) un incarico di consulenza legale a favore della Società, a valori mercato, ai fini dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 2017, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, resa disponibile sul sito internet della Società www.capitalforprogress.it

15 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI CAPITAL FOR PROGRESS

15.1 CAPITALE SOCIALE

15.1.1 CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 60.000 suddiviso in n. 60.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

L'Aumento di Capitale Promotori, avvenuto in data 1 agosto 2017, ha avuto ad oggetto un importo pari al risultato della seguente formula:

$X = (S \cdot 3 / 100) - 60.000$ dove: X è l'ammontare dell'Aumento Promotori; S è l'ammontare dell'Aumento Investitori che risulti effettivamente oggetto di dichiarazioni di interesse alle ore 23:59 (ventitré e minuti cinquantanove) del giorno in cui viene chiuso il processo di *bookbuilding* relativo all'Offerta così come risultante dall'Accordo di Collocamento; in nessun caso l'ammontare dell'aumento di capitale (X) potrà superare l'importo di Euro 18.900,00.

15.1.2 ESISTENZA DI QUOTE NON RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE, PRECISAZIONE DEL LORO NUMERO E DELLE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale. Le Azioni Ordinarie detenute alla Data di Ammissione si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di 10 Azioni Ordinarie per ogni 1 Azione Speciale, mentre le Azioni Ordinarie sottoscritte e versate in data 1 agosto 2017 a fronte dell'Aumento di Capitale Promotori si convertiranno in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di 1 Azione Ordinaria per ogni 1 Azione Speciale.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

15.1.3 AZIONI PROPRIE

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non detiene azioni proprie.

15.1.4 AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, SCAMBIABILI O CON WARRANT

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.5 ESISTENZA DI DIRITTI E/O OBBLIGHI DI ACQUISTO SU CAPITALE AUTORIZZATO, MA NON EMESSO O DI UN IMPEGNO ALL'AUMENTO DEL CAPITALE

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato al paragrafo 15.1., non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 28 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha dato atto dei risultati della raccolta diretta di sottoscrizioni effettuata dalla Società e, in particolare, della *tranche* di Offerta destinata a Investitori Non Qualificati determinando la chiusura definitiva della stessa raccolta diretta in data 28 luglio 2017. Con riferimento ai risultati delle adesioni tramite raccolta diretta, la Società ha raccolto sottoscrizioni per Euro 8.182.000 milioni da 46 Investitori, di cui Euro 4.712.000 da n. 31 Investitori Non Qualificati.

15.1.6 ESISTENZA DI OFFERTE IN OPZIONE AVENTI AD OGGETTO IL CAPITALE DI EVENTUALI MEMBRI DEL GRUPPO

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non fa parte di alcun gruppo.

15.1.7 EVOLUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DALLA DATA DI COSTITUZIONE

La Società è stata costituita in data 23 giugno 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "Capital For Progress 2 S.p.A.", capitale sociale di Euro 60.000,00, con atto a rogito del Notaio Mariella Renata, repertorio n.39866, raccolta n. 12600.

In data 11 luglio 2017 l'Assemblea della Società ha, tra l'altro, deliberato:

- (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile per numero massimo di azioni da offrire in sottoscrizione ai Promotori determinato in funzione dell'ampiezza dell'Aumento Investitori al fine di consentire ai Promotori stessi di ottenere la proprietà di un numero di azioni pari al 3% rispetto al totale complessivo delle azioni della Società ad esito dell'Aumento Investitori. Pertanto, l'Aumento Promotori avrà ad oggetto un importo pari al risultato della seguente formula: $X = (S * 3 / 100) - 60.000$ dove: X è l'ammontare dell'Aumento Promotori e S è l'ammontare dell'Aumento Investitori che risulti effettivamente oggetto di dichiarazioni di interesse alle ore 23:59 (ventitré e minuti cinquantanove) del giorno in cui viene chiuso il processo di bookbuilding relativo all'Offerta così come risultante dall'Accordo di Collocamento. In nessun caso l'ammontare dell'aumento di capitale (X) potrà superare l'importo di Euro 18.900,00.
- (ii) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, per ulteriori massimi nominali Euro 590.600, mediante emissione di massime n. 6.500.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, destinate al collocamento nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione delle stesse alla quotazione per un prezzo di emissione di ciascuna azione fissato in Euro 10,00, con delega al Consiglio di amministrazione affinché determini la suddivisione tra la parte da imputare a conferimento a capitale sociale e la parte da imputare a Riserva Sovrapprezzo; detto aumento dovrà essere attuato entro il termine massimo del 20 agosto 2017 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte;
- (iii) di approvare l'emissione di complessivi massimi n. di n. 3.350.000 *warrant* da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui al precedente punto (ii) in ragione di n. due *warrant* ogni n. dieci azioni ordinarie sottoscritte. In particolare (a) di n. 1.300.000 *warrant* da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui al precedente punto ii) in ragione di n. due *warrant* ogni n. dieci azioni ordinarie sottoscritte; (b) di n. 1.950.000 *warrant* da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società) in ragione di n. tre *warrant* ogni n. dieci azioni detenute; (c) di n. 100.000 *warrant* da assegnare gratuitamente a Intermonte SIM S.p.A alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.
- (iv) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei *warrant* di cui al precedente punto (iii) per ulteriori massimi nominali Euro 335.000,00 mediante emissione di ulteriori massime n. 3.350.000 Azioni Ordinarie prive di valore nominale espresso, ad un prezzo di Euro 9,50 (nove virgola cinquanta) salve le ipotesi di aggiustamento conseguente ad eventuali operazioni sul capitale della Società e fatta salva la facoltà della Società di regolare i Warrant mediante il pagamento di un importo in denaro, nei termini indicati nel Regolamento Warrant, entro il termine finale per l'esercizio dei Warrant ai

sensi del Regolamento Warrant, fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte;

In data 28 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha dato atto dei risultati della raccolta diretta di sottoscrizioni effettuata dalla Società e, in particolare, della tranche di Offerta destinata a Investitori Non Qualificati determinando la chiusura definitiva della stessa raccolta diretta in data 28 luglio 2017. Con riferimento ai risultati delle adesioni tramite raccolta diretta, la Società ha raccolto sottoscrizioni per Euro 8.182.000 milioni da 46 Investitori, di cui Euro 4.712.000 da n. 31 Investitori Non Qualificati.

Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 60.000 suddiviso in n. 60.000 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Con efficacia alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le n. 60.000 Azioni Ordinarie saranno convertite con rapporto di 10:1 (dieci a uno) in 6.000 Azioni Speciali. Inoltre le Azioni Ordinarie emesse a fronte dell'Aumento di Capitale Promotori saranno convertite nel rapporto di 1:1 in Azioni Speciali.

Alla data del 1 agosto 2017 (data in cui i Promotori hanno sottoscritto l'Aumento di Capitale Promotori) l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 78.900 suddiviso in n. 249.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto da Promotori come segue: Leviathan detiene n. 62.850 Azioni Ordinarie, Tempestina detiene n. 62.850 Azioni Ordinarie, GICO detiene n. 44.850 Azioni Ordinarie, Bruno Gattai detiene n. 40.950 Azioni Ordinarie e Alessandra Bianchi detiene n. 37.500 Azioni Ordinarie.

In caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, il capitale sociale della Società sarà pari ad Euro 669.500 suddiviso in n. 6.500.000 Azioni Ordinarie e 195.000 Azioni Speciali tutte prive di indicazione del valore nominale.

15.2 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE

La Società è stata costituita in data 23 giugno 2017 con la denominazione, "*Capital For Progress 2 S.p.A.*", capitale sociale di Euro 60.000,00, con atto a rogito del Notaio Renata Mariella, repertorio n. 39866, raccolta n. 12600.

In data 11 luglio 2017, la Società ha approvato un nuovo Statuto, successivamente modificato in data 25 luglio 2017, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* sull'AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

15.2.1 OGGETTO SOCIALE E SCOPI DELL'EMITTENTE

L'oggetto sociale della Società è stabilito dall'articolo 4 dello Statuto, che dispone quanto segue.

"Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto :

a *la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l' "Operazione Rilevante");*

b *la realizzazione dell'Operazione Rilevante. L'Operazione Rilevante potrà essere realizzata solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale in modo tale che lo stesso preveda, oltre all'attività di amministrazione e gestione di partecipazioni, anche lo svolgimento dell'attività di impresa dell'impresa individuata per l'aggregazione.*

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge."

15.2.2 SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ RIGUARDANTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-*bis* e seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, dei 3 (tre) membri non indipendenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.1 dello Statuto.

Oltre a esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri

degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti restando inteso che, in caso di parità di voti, al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà attribuito valore doppio.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.2.3 DIRITTI, PRIVILEGI E RESTRIZIONI CONNESSI A CIASCUNA CLASSE DI AZIONI ESISTENTI

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque, in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, fatti salvi (i) i trasferimenti a società interamente controllate dal medesimo socio cui appartengono le Azioni Speciali ed eventualmente da altri soci che siano già titolari

di Azioni Speciali, restando inteso che l'eventuale successivo venir meno del controllo totalitario sulla società cessionaria (salvo che la perdita del controllo avvenga nell'ambito di successione mortis causa, nel qual caso si applicheranno, mutatis mutandis, le previsioni sub (ii)) dovrà essere previsto nell'atto di trasferimento quale condizione risolutiva del trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Azioni Speciali originariamente trasferite e (ii) i trasferimenti per successione *mortis causa* (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le Azioni Speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali). ;

- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi dell' art. 29.2 dello Statuto;
- (e) sono convertite in Azioni Ordinarie ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto, oltre all'ipotesi di cui alla lettera f) che segue;
- (f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:
 - (i) nella misura di n. 48.750 (quarantottomilasettecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 68.250 (sessantottomiladuecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 35% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 78.000 (settantottomila) Azioni Speciali (pari al 40% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria; in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., fatta eccezione per le rettifiche legate all'assegnazione dei warrant in occasione dell'Operazione Rilevante, i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..
- (iii) nella misura di n. 195.000 (centonovantacinquemila) Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non indipendenti in carica alla data di efficacia del presente Statuto sia revocato dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni da parte dell' amministratore non rinominato di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza, ovvero (b) sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 16.1 tale da consentire la nomina di un consiglio di amministrazione composto da sei o più membri.

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii)

lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Ove l'Operazione Rilevante e la relativa modifica dell'oggetto sociale della Società fossero approvate dall'assemblea e si verificano tutte le seguenti condizioni (i) uno o più soci siano receduti dalla Società o abbiano esercitato il diritto di recesso ad esito della predetta modifica; (ii) il procedimento di liquidazione dei soci recedenti sia stato completato, anche solo in parte, mediante l'acquisto di azioni proprie da parte della Società ovvero mediante riduzione del capitale sociale della Società e (iii) ad esito del procedimento di liquidazione (e pertanto anche ad esito della procedura di offerta in opzione di cui all'art. 2437-quater cod. civ., primo comma) e della eventuale conversione di cui al paragrafo 6.5 dello Statuto il numero di Azioni Speciali sia superiore al 3% del numero delle Azioni Ordinarie in circolazione (per tale dovendosi intendere il numero di Azioni Ordinarie al netto delle Azioni Ordinarie eventualmente acquistate dalla Società nell'ambito della procedura di liquidazione), sarà automaticamente convertito in Azioni Ordinarie, sempre sulla base del rapporto di 1:1 (e pertanto sarà assegnata una Azione Ordinaria per ciascuna Azione Speciale convertita), un numero di Azioni Speciali tale per cui il rapporto tra Azioni Speciali ed Azioni Ordinarie sia ristabilito nel 3%. La conversione avrà ad oggetto le azioni di tutti i portatori di Azioni Speciali in proporzione alle Azioni Speciali da ciascuno detenute rispetto al totale in circolazione. La conversione sarà efficace nel giorno in cui sarà stato completato il procedimento di liquidazione delle azioni degli azionisti recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) ad effettuare le comunicazioni opportune al fine di consentire l'annotazione della conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

15.2.4 DISCIPLINA STATUTARIA DELLA MODIFICA DEI DIRITTI DEI POSSESSORI DELLE AZIONI

Ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi che precedono.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto previsto nel medesimo articolo dello Statuto.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5 DISCIPLINA STATUTARIA DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'EMITTENTE

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Convocazioni

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Competenze e maggioranze

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o operazioni di conferimento e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato per le finalità indicate nell'articolo 7.3 dello Statuto e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso all'Operazione Rilevante, saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale rappresentato da Azioni Ordinarie ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Fermo quanto altrove previsto nello Statuto, le modifiche dell'articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.2 (con riferimento alle caratteristiche dei warrant), 6.3, 7.3, 16.1 e 21.1 dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, restando inteso che in caso di modifiche al paragrafo 6.4 dello Statuto le stesse resteranno subordinate anche all'approvazione dell'assemblea dei titolari di Azioni Speciali.

15.2.6 DISPOSIZIONI STATUTARIE CHE POTREBBERO AVERE L'EFFETTO DI RITARDARE, RINVIARE O IMPEDIRE UNA MODIFICA DELL'ASSETTO DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE

Fatto salvo quanto di seguito indicato, lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Azioni Speciali sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque, in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, fatti salvi (i) i trasferimenti a società interamente controllate dal medesimo socio cui appartengono le Azioni Speciali (ed eventualmente da altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali], restando inteso che l'eventuale successivo venir meno del controllo totalitario sulla società cessionaria (salvo che la perdita del controllo avvenga nell'ambito di successione mortis causa, nel qual caso si applicheranno, mutatis mutandis, le previsioni sub (ii)) dovrà essere previsto nell'atto di trasferimento quale condizione risolutiva del trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Azioni Speciali originariamente trasferite e (ii) i trasferimenti per successione mortis causa (nel qual caso i

successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le Azioni Speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali).

15.2.7 DISPOSIZIONI STATUTARIE RELATIVE ALLA VARIAZIONE DELL'ASSETTO DI CONTROLLO O DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto di seguito previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

15.2.8 SPECIALI PATTUZIONI STATUTARIE RELATIVE ALLA MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16 CONTRATTI RILEVANTI

16.1 CONTRATTI RILEVANTI

La Società, dalla data di costituzione (avvenuta in data 23 giugno 2017) alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

La Società ha provveduto all'apertura del Conto Corrente Vincolato nel quale saranno depositati importi pari al 100% dei proventi derivanti dall'Offerta pari a Euro 65 milioni. Ai sensi dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che non hanno concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e hanno esercitato il recesso dalla Società.

17 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1 RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, nonché le relazioni della Società di Revisione non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite ad esperti.

17.2 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

18 INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE 2

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 PERSONE RESPONSABILI

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2 FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, intendendosi per tali quelle relative ad almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, periodo massimo entro il quale la Società potrà procedere alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant*.

L'Offerta è rivolta: (i) agli investitori qualificati italiani, come definiti all'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento 11971 e, nei limiti consentiti dalle leggi locali applicabili, all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (gli **"Investitori Qualificati"**); (ii) altre categorie di investitori purchè l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui all'art. 100 del TUF e all'art. 34-ter del Regolamento 11971.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in massimi Euro 65 milioni in caso di sottoscrizione delle massime n. 6.500.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato sul Conto Corrente Vincolato intestato alla Società.

Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate dalla Società, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto. Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente vincolato potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una società *target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili. In particolare, si stima che le esigenze operative della Società includano, oltre ai costi di *due diligence*, circa Euro 220.000 di costi fissi annui, principalmente riconducibili alle commissioni del Nomad e dello Specialista, ad attività di *servicing*, *accounting*, *audit*, agli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Consiglio di Amministrazione i cui termini di pagamento sono stati negoziati coerentemente alle esigenze di cassa della Società.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata sul Conto Corrente Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso), del capitale circolante della società *target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Il Global Coordinator ha accettato di subordinare e, pertanto, differire parte delle proprie commissioni relative all'Offerta alla data di completamento dell'Operazione Rilevante, qualora questa abbia effettivamente luogo.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione delle disponibilità derivanti dall'Offerta con raccolta pari a Euro 65 milioni e dalla sottoscrizione da parte dei Promotori delle Azioni Ordinarie che si convertiranno in Azioni Speciali nonché della stima delle relative spese.

| Livello di Raccolta | Euro 65 MLN |
|---|--------------------|
| Disponibilità Lorda | |
| Già versata | 60.000 |
| Aumento di capitale Promotori (€) | 1.890.000 |
| Commissioni e Spese | (1.140.000) |
| Totale Costi | (1.140.000) |
| Saldi di cassa disponibile all'avvio delle negoziazioni | 810.000 |

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia e oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie ed i *Warrant* dell'Emittente.

4.1.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è compreso tra n. 5.000.000 Azioni Ordinarie e n. 6.500.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 11 luglio 2017.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005276602 .

4.1.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI ORDINARIE SONO EMESSE

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.1.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ORDINARIE

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

4.1.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI ORDINARIE

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, a godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

4.1.6 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE AZIONI ORDINARIE VERRANNO EMESSE

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Società del 11 luglio 2017.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea straordinaria della Società del 11 luglio 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.5 e 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.1.7 DATA DI EMISSIONE E DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.1.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.1.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI ORDINARIE

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

In conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile, dalla Data di Ammissione, sul sito internet della Società www.capitalforprogress.it.

4.1.10 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI ORDINARIE DELL'EMITTENTE NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO

Gli strumenti finanziari di Capital For Progress 2 non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.2 WARRANT

4.2.1 DESCRIZIONE DEI WARRANT

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei *Warrant* della Società.

Il numero totale dei *Warrant*, denominati "*Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.*", è di massimi n. 3.350.000 *Warrant*.

I *Warrant* rivengono dalla delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 11 luglio 2017.

I *Warrant* hanno il codice ISIN IT0005276412 .

4.2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE I WARRANT SONO EMESSI

I *Warrant* sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.2.3 CARATTERISTICHE DEI WARRANT

I *Warrant* sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I *Warrant* circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

4.2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEI WARRANT

La valuta di riferimento dei *Warrant* è l'Euro.

4.2.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI AI WARRANT E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO

I *Warrant* delle SPAC

Nel contesto dell'architettura finanziaria delle *Special Purpose Acquisition Companies*, i *warrant* svolgono una funzione parzialmente diversa rispetto a quella che svolgono per le società tradizionali. Infatti:

- essi, se assegnati agli investitori in IPO, consentono una remunerazione anche dei soci recedenti in sede di *business combination*, nonostante la natura infruttifera dei conti vincolati in cui vengono segregati i fondi;
- garantiscono agli investitori una appropriazione asimmetrica (più che proporzionale) della ricchezza creata post *business combination*;
- separano in due componenti l'investimento del sottoscrittore della SPAC, consentendo da subito la negoziazione separata delle azioni ordinarie e dei *warrant*.

Per meglio raggiungere tali finalità, i *warrant* delle SPAC hanno spesso una o più delle seguenti caratteristiche:

- il prezzo *strike* è da subito *in the money*, ovvero inferiore al valore di sottoscrizione dell'azione sottostante;
- il prezzo *strike* è fisso e diverso dal prezzo di sottoscrizione che può essere variabile o, molto spesso, è nullo (*warrant "cashless"* che non richiedono versamento alcuno da parte del portatore per l'esercizio);
- il rapporto di esercizio è variabile nel tempo e funzione del prezzo *strike* e del prezzo di mercato dell'azione sottostante;

- la data di scadenza del *warrant* è anticipata al raggiungimento di determinate soglie di quotazione dell'azione sottostante, rappresentando quindi un *cap* al suo apprezzamento.

I Warrant Capital For Progress

I *Warrant* emessi da Capital For Progress 2 prevedono un Prezzo di sottoscrizione (Euro 9,5) ed un rapporto di sottoscrizione (1:1 *warrant*/azione) fissi, come i *warrant* di tipo tradizionale, da cui tuttavia differiscono per la facoltà della Società di regolarli alla scadenza mediante il pagamento di una somma in denaro (Prezzo Differenziale).

La Società potrà esercitare tale facoltà mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul proprio sito internet e su uno SDIR contestualmente. Nel medesimo comunicato sarà indicato il Prezzo Differenziale.

Le principali caratteristiche dei *Warrant*, rinviando per ulteriori dettagli al relativo Regolamento, allegato al presente Documento di Ammissione sono quindi:

- Rapporto di Esercizio 1:1;
- Prezzo di Esercizio 9,50 Euro;
- Durata: 5 anni dalla *business combination*, salvo il verificarsi della Condizione di Accelerazione;
- Prezzo soglia che fa scattare la Condizione di Accelerazione: Euro 13,30;
- Esercizio: a scadenze predefinite (i) dal 1 al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia dell'operazione rilevante, sino al Termine di Decadenza, (ii) nei 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione di avveramento della Condizione di Accelerazione, e (iii) nei 30 giorni di calendario precedenti il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
Prezzo di Sottoscrizione: Euro 9,50, fatta salva l'usuale clausola di aggiustamento in caso di operazioni sul capitale;
- Facoltà di regolamento *cash*: in luogo dell'emissione delle azioni di compendio, la Società, nei soli casi sub (ii) e (iii) può riconoscere un importo pari alla media aritmetica dei prezzi medi giornalieri delle Azioni nel mese di calendario antecedente meno Euro 9,50.

4.2.6 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI I WARRANT VERRANNO EMESSI

I *Warrant* sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Società del 11 luglio 2017.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea straordinaria della Società del 11 luglio 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.5 e 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.2.7 DATA DI EMISSIONE E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI WARRANT

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie e i *Warrant* saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A.

4.2.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei *Warrant* dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I *Warrant* saranno immessi nel sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.2.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del Documento di Ammissione.

4.2.10 PRECEDENTI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del Documento di Ammissione.

4.3 PROFILI FISCALI

4.3.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25% a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

4.3.2 REGIME FISCALE RELATIVO AI WARRANT

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei *warrant* - ai sensi della legislazione tributaria italiana - applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il **“D.Lgs. 461/1997”**), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il **“TUIR”**) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il **“D.Lgs. 138/2011”**), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei *warrant*.

In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di **“titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni”** (quali i *warrant*) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

- (a) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* - effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono

l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, tali plusvalenze, se realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%;

- (b) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* che - effettuate sempre nell'arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi - non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* che consentono - anche unitamente alla diretta cessione delle azioni - l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria italiana un adeguato scambio di informazioni inclusi nel Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il "D.Lgs. 239/1996") e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali *warrant* possano ritenersi effettivamente connessi.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di *warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, tali plusvalenze, se realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza. Nel caso in cui dalla cessione si generi una minusvalenza la stessa può essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% (o fino a concorrenza del 58,14% laddove tale minusvalenza sia realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2018) dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza medesima è stata realizzata.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Per quanto riguarda il regime fiscale relativo ai soggetti non specificamente richiamati, si rimanda ai commenti forniti nell'ambito del regime fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni.

Si evidenzia tuttavia che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, che il regime di esenzione delle plusvalenze di cui all'articolo 87 (e 58 comma 2) del TUIR è applicabile alla cessione dei warrant "a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione". L'Agenzia delle Entrate, nella medesima circolare, ha pertanto escluso l'applicabilità del regime di esenzione nel caso in cui i warrant "siano negoziati da un terzo al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati".

4.3.3 REGIME FISCALE RELATIVO ALLE AZIONI

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

A. Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione per le diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

(a) Partecipazioni non Qualificate

I dividendi percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "DPR 600/1973"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge 232/2016"), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal

fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'art. 5 del TUIR o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo termine (*i.e.* detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. "PIR"), sono esenti da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta non applicata nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

L'imposta sostitutiva non è applicata nel caso in cui l'azionista abbia affidato le azioni in gestione ad un intermediario autorizzato nel c.d. "regime del risparmio gestito", previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; in tal caso, i dividendi non sono tassati all'atto della distribuzione, ma concorrono a formare il risultato annuo di gestione del portafoglio, soggetto all'imposta sostitutiva del 26% prevista dal citato art. 7, comma quarto. L'imposta è applicata dal gestore.

(b) Partecipazioni Qualificate

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 40% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, limitatamente al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017). A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016 Tali dividendi sono assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ("IRPEF"), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23 % e il 43% (maggiore delle addizionali comunali e regionali ed eventuali "contributi di solidarietà").

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 40% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione, qualificata o meno, se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, limitatamente al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017). A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (e parimenti incluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del

percipiente in misura pari al 40% se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, limitatamente al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017). A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria attualmente pari al 24% ed alle addizionali eventualmente applicabili) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare, se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società, i dividendi concorrono a formare il valore netto della produzione, soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997 ("IRAP").

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero sia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia diversi dalle società, (con l'esclusione gli organismi di investimento collettivi di risparmio ("O.I.C.R.")), e dai trust, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRES limitatamente al 77,74% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione se tali dividendi risultano formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016; se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRES per il 100% del loro ammontare (art. 1, co. 2 e 3, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017).

(v) Soggetti esenti e soggetti esclusi dall'IRES

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate.

I dividendi percepiti dai soggetti esclusi dall'IRES, ai sensi dell'art. 74 del TUIR, non sono soggetti a ritenuta né ad imposta sostitutiva.

(vi) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. di diritto italiano diversi da quelli immobiliari

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "Decreto 252") e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili ("O.I.C.R. Immobiliari")) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Gli utili percepiti dai fondi pensione italiani concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i dividendi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, corrisposti a fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (*i.e.* investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Gli utili percepiti dagli O.I.C.R. diversi da quelli immobiliari non sono soggetti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Sui proventi distribuiti ai partecipanti, e su quelli realizzati in sede di riscatto e cessione delle quote, è generalmente operata una ritenuta del 26% a titolo di acconto o d'imposta, a seconda del percettore.

(vii) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il "**Decreto 351**"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, (il "**Decreto 269**"), e dell'art. 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la "**Legge 86**"), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001 non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi né ad IRAP. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono generalmente assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett.(c) del D.Lgs. n. 239/1996, non sarà operata alcuna ritenuta al fondo o all'organismo di investimento collettivo del risparmio) nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento, indipendentemente dalla percezione, e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. I partecipanti che detengono l'investimento nell'esercizio di attività d'impresa possono riportare le eventuali perdite attribuite dal fondo nei limiti e alle condizioni previste dal TUIR. I proventi distribuiti fino a concorrenza del reddito imputato per trasparenza in periodi d'imposta precedenti non sono soggetti a ritenuta.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Gli utili percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, non sono soggetti a ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di stabili organizzazioni (quali, banche e imprese di assicurazione), i dividendi concorrono a formare il valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

Se le distribuzioni sono riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si applica il regime descritto nel paragrafo seguente.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono generalmente soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%.

L'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in

Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia - diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo- hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi degli articoli 27, comma terzo e 27-ter del DPR 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

In alternativa al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatto su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nel Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'art. 11, co. 4 lett. (c) del D.Lgs. n. 239/1996 e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta pari all'1,20% del relativo ammontare.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, trasfusa nella Direttiva n. 96/2011 del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente fuori dall'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa requisiti di cui alle predette lettere (a), (b) e (c), nonché (y) una dichiarazione della stessa società attestante la sussistenza del requisito indicato alla citata lettera (d), redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla

presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. La predetta Direttiva n. 96/2011 del 30 novembre 2011 è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art. 1 della Direttiva). Tale modifica è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione della disposizione generale anti-elusiva di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

(x) Distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società - in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione - delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

(a) Persone fisiche non esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia, e società semplici

Ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al rispettivo trattamento fiscale, sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La plusvalenza imponibile realizzata in occasione della cessione è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili e, come tali, sono soggette al medesimo regime riportato sopra per i dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il cd. "regime di risparmio gestito" di cui all'art. 7. D.Lgs. 461/1997.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime descritto sopra. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime descritto nel successivo Paragrafo B.

(c) Enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. (c), TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. (c), TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli O.I.C.R.) e dai trust, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto nel Paragrafo A.

(d) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. immobiliari)

Le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i redditi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, conseguiti da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (*i.e.* investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non scontano imposizione in capo agli O.I.C.R. istituiti in Italia e sottoposti a vigilanza diversi dagli O.I.C.R. immobiliari.

(e) O.I.C.R. Immobiliari

Ai sensi del Decreto 351, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 e a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-bis del Decreto 269, e dall'art. 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né all'IRAP.

(f) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Per il caso in cui la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del percettore non residente, si veda sopra sub (f).

B. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di Partecipazioni Qualificate o Non Qualificate.

(a) Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente per il 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, tali plusvalenze, se realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le aliquote progressive previste per l'IRPEF.

Eventuali minusvalenze sono riportate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata. Se le plusvalenze superano le minusvalenze, la differenza positiva concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72% (o del 58,14% se realizzate a decorrere dal 2018) del suo ammontare; se le minusvalenze superano le plusvalenze, l'eccedenza è portata in deduzione fino a concorrenza del 49,72% (o del 58,14% se realizzate a decorrere dal 2018) dell'ammontare della plusvalenze dei periodi successivi (ma non oltre il quarto).

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, l'innalzamento della percentuale di concorrenza delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione di Partecipazione Qualificata non si applica ai soggetti indicati dall'art. 5 TUIR (ivi incluse le società semplici).

(b) Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) *Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi.* Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è applicata su una base imponibile data dalla eccedenza delle plusvalenze sulle relative minusvalenze, ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Ai sensi del D.L. 66/2014, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze per una misura ridotta pari al 76,92%. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- (b) *Regime del risparmio amministrato (opzionale) ex art. 6 del D.Lgs.461/1997.* Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata - all'atto della singola cessione - dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel

caso di opzione per il regime di risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

- (c) *Regime del risparmio gestito (opzionale) ex art. 7 del D.Lgs.461/1997.* Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. Nel regime del risparmio gestito, al termine di ciascun periodo d'imposta, l'intermediario applica un'imposta sostitutiva del 26% sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, *inter alia*, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione, conseguito in un periodo d'imposta, può essere computato (ai sensi del D.L. 66/2014 in misura ridotta pari al 76,92% per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime di risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

(ii) *Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Ai sensi dell'art. 86, co. 4, del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci d'esercizio, le plusvalenze, diverse da quelle che soddisfano i requisiti per la cd. *participation exemption*, possono, a scelta del contribuente, concorrere alla formazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e in quelli successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione dei redditi non viene presentata, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%. A decorrere dal 1° gennaio 2018, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo e tali plusvalenze siano realizzate da persone fisiche esercenti attività di impresa, le medesime dovrebbero concorrere alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14%. Per espressa previsione del D.M. del 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. l'11 luglio 2017, il predetto innalzamento non trova applicazione per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare. Ai sensi dell'art. 86, co. 4, del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci d'esercizio, le plusvalenze, diverse da quelle che soddisfano i requisiti per la cd. *participation exemption*, possono, a scelta del contribuente, concorrere alla formazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e in quelli successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione dei redditi non viene presentata, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% per cento, se sono soddisfatte queste condizioni:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito nella L. 22.11.2002 n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari

per consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni di cui all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (articolo in vigore a decorrere dal 2 settembre 2015 a seguito dell'abrogazione dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 intervenuta con il D.Lgs. del 5 agosto 2015, n. 218). L'art. 1, comma 62, della Legge Finanziaria 2008 ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sono più soggette all'obbligo in questione le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R.), sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. di diritto italiano diversi da quelli immobiliari

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'20%.

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR non sono soggette alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

(vi) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del D.L. 269, e dell'art. 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli O.I.C.R. Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi né ad IRAP.

Al ricorrere di determinate condizioni i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati ai partecipanti che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Per i soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, che siano effettivamente connesse ad una stabile organizzazione in Italia, concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Per l'ipotesi in cui la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si veda il successivo Paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

(a) Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società residenti in Italia negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute, e realizzate da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione, non sono imponibili in Italia.

Non sono parimenti imponibili quelle realizzate dai soggetti indicati nell'art. 5, comma quinto del D.Lgs. 461/97, fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nel Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. (c), del D.Lgs. n. 239/1996.

In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il

beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

All'infuori delle ipotesi menzionate, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società residenti in Italia, da parte di soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione, sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

(b) Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

C. Imposta di registro

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla data di pubblicazione del presente prospetto, in generale, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli sono soggetti ad imposta di registro con le seguenti modalità: (a) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano un'imposta di registro in misura fissa pari a 200€; (b) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a 200€ solo in "caso d'uso" o di "enunciazione".

D Imposta di bollo sulle comunicazioni relative agli strumenti finanziari

Le comunicazioni periodiche inviate dalle banche alla clientela in relazione a prodotti e strumenti finanziari (tra i quali si annoverano altresì le azioni), anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, sono soggetti ad imposta di bollo pari allo 0,2%. Per comunicazioni periodiche, si intendono, a titolo di esempio, gli estratti conto e di conto corrente postale, i rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali.

L'imposta è dovuta per ogni esemplare in funzione del valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato ivi indicato o, in mancanza, al valore nominale o di rimborso.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. L'imposta di bollo si applica agli investimenti detenuti da soggetti residenti e non residenti, a condizione che i relativi prodotti o strumenti finanziari siano detenuti presso un intermediario con sede in Italia.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato; l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta l'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o redazione; in tale ipotesi, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi prodotti finanziari siano detenuti presso un intermediario italiano.

Non sono soggetti ad imposta di bollo i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 giugno 2012. L'imposta di bollo proporzionale non trova peraltro applicazione per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

E. Tassa sulle transazioni finanziarie (TobinTax)

L'articolo 1, commi da 491 a 500 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie ("ITF") che si applica, tra l'altro, anche ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri

strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

L'ITF è pari allo 0,2% del valore della transazione ed è ridotta allo 0,1% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, come definiti dalla Direttiva 2004/39/CE. Per valore della transazione, si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. Le modalità di computo della base imponibile sono state disciplinate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.

L'ITF è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento ed è versata dalle banche, società fiduciarie e imprese di investimento di cui all'art. 18 del TUF, che intervengano nella transazione, o dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica dei relativi atti. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Sono escluse dalla ITF le operazioni specificamente individuate nell'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (o specificatamente individuate nel testo dell'art. 1, commi 491-500 della Legge 24 dicembre 2012, n.228), tra cui:

- l'emissione di titoli azionari (ad esempio a seguito di aumenti di capitale);
- l'annullamento di titoli azionari e di altri strumenti finanziari;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore ad Euro 500 milioni. L'elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ad Euro 500 milioni è annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i trasferimenti finanziari a seguito di successione e donazione.

F. Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni - dopo essere stata soppressa dall'art. 13, Legge 18 ottobre 2001, n. 383- è stata reintrodotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (" **Legge 286/2006**").

Per quanto non disposto dai commi dal 47 al 49 e dal 51 al 54 della Legge 286/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulle costituzioni di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti, l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salvo eccezioni).

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente con riferimento ai beni e diritti esistenti sul territorio dello stato. Si considerano in ogni caso esistenti sul territorio dello stato le azioni di società che hanno in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività.

(i) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, co. 48, della Legge 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente assoggettati all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi al valore complessivo dei beni:

- per i beni e diritti devoluti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, l'aliquota è pari al 4%, con una franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario;
- per i beni e diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è pari al 6% (con una franchigia di €100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- per i beni e diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è pari all'8%.

Se il beneficiario è portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che eccede l'ammontare di €1.500.000.

(ii) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, co. 48, della Legge 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per donazione, gli atti trasferimenti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione sono generalmente assoggettati all'imposta sulle donazioni, determinata applicando le seguenti aliquote al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri di cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni e dei diritti attribuibili:

- per i beni e diritti devoluti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, l'aliquota è pari al 4%, con una franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario;
- per i beni e diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è pari al 6% (con una franchigia di €100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- per i beni e diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è pari all'8%.

Se il beneficiario è portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che eccede l'ammontare di €1.500.000.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D.Lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex art. 16, co. 1, Legge 18 ottobre 2001, n. 383).

G. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ("IVAFE")

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari (comprese le azioni), conti correnti e libretti di risparmio devono versare un'imposta pari allo 0,2% del loro valore ("IVAFE"), rilevato al termine di ciascun periodo di detenzione.

L'art. 19 di cui sopra è stato modificato, per effetto di quanto previsto dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161, con effetto a decorrere dal periodo di imposta 2014.

In particolare, costituisce ora presupposto per l'applicazione dell'IVAFE, non più il generico possesso di attività finanziarie estere, bensì il possesso di prodotti finanziari, conti corrente e libretti di risparmio.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti o - qualora tale valore non sia disponibile - al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Se al 31 dicembre le attività non sono più detenute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato fino al termine del periodo del possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione in mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica alle attività finanziarie detenute all'estero ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani e alle attività estere fiscalmente detenute dal soggetto in Italia.

Dall'imposta dovuta in Italia - e fino a concorrenza del suo ammontare - è ammesso in detrazione un credito d'imposta, pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito d'imposta non può in ogni caso eccedere l'imposta dovuta in Italia. Il credito d'imposta non spetta per le imposte patrimoniali assolute in uno Stato con il quale sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che attribuisca potestà impositiva su tali imposte esclusivamente allo Stato di residenza del possessore delle attività finanziarie. In tali casi può essere comunque richiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del paese in cui le suddette imposte sono state versate nonostante le previsioni convenzionali.

I dati relativi alle attività finanziarie detenute all'estero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi delle disposizioni sul monitoraggio fiscale descritte nel Paragrafo seguente.

H. Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale, contenuta nel D.L. n. 167/90, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi annuale, Quadro RW, gli investimenti (incluse le azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta e le attività estere di natura finanziaria attraverso le quali possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì estesi i predetti obblighi ai soggetti di cui sopra che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera (u) e dall'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Il Quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

5 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1 AZIONISTI VENDITORI

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2 NUMERO E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DAGLI AZIONISTI VENDITORI

Non applicabile.

5.3 ACCORDI DI LOCK-UP

I Promotori in data 1 agosto 2017 hanno assunto nei confronti di Intermonte e UBI Banca un impegno di *lock-up* che prevede l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di conversione delle Azioni Speciali dagli stessi detenuti, in una o più tranches, in Azioni Ordinarie secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto. Inoltre, con eccezione delle operazioni e attività strumentali e/o connesse all'Operazione Rilevante, la Società ha assunto analogo impegno nonché l'impegno ad astenersi dall'emissione o collocamento di propri titoli azionari o equivalenti, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di *lock-up*.

6 SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* della Società è stimato in circa Euro 1.140.000 comprensivo delle commissioni del Global Coordinator. Si segnala che, nel caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante il Goba Coordinator avrà diritto ad ulteriori commissioni in funzione della percentuale dei soci non recedenti.

7 DILUIZIONE

7.1 DILUIZIONE DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DELLE AZIONI SPECIALI

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione moltiplicativa delle Azioni Speciali in azioni ordinarie della Società.

Di seguito viene descritto e simulato tale effetto, prescindendo da altri effetti potenzialmente analoghi come quello relativo all'eventuale esercizio dei *Warrant*.

I calcoli sono da considerarsi meramente indicativi in quanto basati su ipotesi attinenti ad eventi futuri al momento non esattamente prevedibili (quali l'ammontare del recesso, il prezzo delle Azioni Ordinarie, i costi sopportati dall'Emittente).

Si rammenta preliminarmente che lo Statuto della Società prevede tre ipotesi di conversione delle Azioni Speciali detenute dai Promotori in Azioni Ordinarie:

- la “conversione per riallineamento” che, in caso di recesso, converte una quota di Azioni Speciali dei Promotori in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1. Tale conversione è posta a tutela degli investitori per mantenere costante al 3% il rapporto tra capitali effettivamente utilizzati nella *business combination* e i fondi dei Promotori che godono della conversione premiante;
- la “conversione premiante” che riguarda le Azioni Speciali dei Promotori residue dopo la conversione per riallineamento, le quali vengono convertite nel rapporto 1:6 in Azioni Ordinarie secondo la seguente scansione:
 - per il 25% del loro numero a seguito dell'efficacia della *business combination*;
 - per un ulteriore 35% quando il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00;
 - per un ulteriore 40% del loro numero quando il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00;
- la “conversione finale” che riguarda le Azioni Speciali dei Promotori eventualmente residue dopo 28 mesi e che verranno in tal caso convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1.

La conversione per riallineamento e la conversione finale non presentano caratteristiche diluitive.

La conversione premiante ha invece un potenziale effetto diluitivo sugli altri azionisti e rappresenta la modalità tipica delle SPAC per remunerare il rischio sopportato dai Promotori e la loro attività di ricerca della società *target* e di ristrutturazione della *business combination*.

Per quanto possano esistere diverse modalità di calcolo e rappresentazione dell'effetto della diluizione per l'investitore, si ritiene che un efficace misura della stessa possa essere fornita alla differenza tra il Prezzo di Offerta e il patrimonio netto pro-forma *pre business combination* per azione.

Il patrimonio netto pro-forma *pre business combination* per azione è determinato dividendo il patrimonio netto pro forma *pre business combination* per il numero complessivo delle azioni in essere.

La seguente Tabella 1 illustra tali grandezze con riferimento all'ipotesi di raccolta pari ad Euro 65 milioni con recesso del 15%. In essa si assume, tra l'altro, che i costi differiti relativi ai *Joint Bookrunners* siano già stati sopportati e che il valore di liquidazione per le azioni oggetto di diritto di recesso sia pari a Euro 10,00, ovvero al 100% di quanto versato in sede di IPO dagli investitori.

Si rammenta comunque che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle Azioni Ordinarie di Euro 11,00 ed Euro 12,00 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

Tabella 1

| Calcolo della Diluizione per Azioni Ordinaria | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ipotesi esercizio del diritto di recesso: 15% delle Azioni Ordinarie | | | |
| Livello di Raccolta | Euro 65 MLN | | |
| Trigger | Operazione Rilevante | Prezzo per Az. Ordinaria 11 € | Prezzo per Az. Ordinaria 12 € |
| Percentuale di Conversione Az. Speciali | 25 % | 60% | 100% |
| Azioni Speciali convertite in Ordinarie | 41.438 | 99.450 | 165.750 |
| Aumento di capitale Promotori (€) | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| Aumento di capitale Investitori (€) | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| (Commissioni e Spese) (€) | (2.017.500) | (2.017.500) | (2.017.500) |
| (Esercizio Diritto di Recesso a 10 € per azione) (€) | (9.750.000) | (9.750.000) | (9.750.000) |
| P.N. Pro Forma Pre B. C. | 55.182.500 | 55.182.500 | 55.182.500 |
| Azioni ordinarie Investitori | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| (Recesso Azioni Ordinarie Investitori) | (975.000) | (975.000) | (975.000) |
| Azioni Speciali Promotori | 124.313 | 66.300 | 0 |
| Az. Ordin. Promotori da conv. Per riallineamento (1:1) | 29.250 | 29.250 | 29.250 |
| Az. Ord. Promotori da conversione premiante (6:1) | 248.625 | 596.700 | 994.500 |
| Azioni Pro Forma Pre B.C. | 5.927.188 | 6.217.250 | 6.548.750 |
| P.N. Pro Forma Pre B.C.. per Azione ord | € 9,31 | € 8,88 | € 8,43 |
| Diluizione per Az. Ordinaria | € 0,69 | € 1,12 | € 1,57 |

Per completezza, si riporta anche una analisi di sensitività della diluizione, come sopra definita e avuto riguardo all'ipotesi di raccolta pari a Euro 65 milioni, in funzione di diversi livelli di recesso ad esito della *business combination*

Tabella 2

Diluzione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria)

| Livello di Raccolta | Euro 65 MLN | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Trigger | Operazione Rilevante | Prezzo per Az. Ordinaria 11€ | Prezzo per Az. Ordinaria 12€ |
| Percentuale di Conversione Cumulata Az. Speciali | 25% | 60% | 100% |
| Percentuale di Recesso delle Az. Ordinarie | | | |
| 0% | € 0,66 | € 1,09 | € 1,55 |
| 5% | € 0,67 | € 1,10 | € 1,55 |
| 10% | € 0,68 | € 1,11 | € 1,56 |
| 15% | € 0,69 | € 1,12 | € 1,57 |
| 20% | € 0,70 | € 1,14 | € 1,58 |
| 25% | € 0,72 | € 1,15 | € 1,60 |
| 30% | € 0,74 | € 1,17 | € 1,61 |

8 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

| Soggetto | Ruolo |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Capital For Progress 2 S.p.A. | Emittente |
| UBI Banca | Nominated Adviser e Specialista |
| Intermonte SIM | <i>Global Coordinator</i> |
| KPMG S.p.A. | Società di Revisione |

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.2 LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, dalla Data di Ammissione, presso la sede dell'Emittente (Milano, via Bertani 6) nonché sul sito internet di Capital For Progress 2 (www.capitalforprogress.it).

ALLEGATI

Regolamento

dei "Warrant Capital For Progress 2 S.p.A."

Art. 1 Definizioni

Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

| | |
|----------------------------------|---|
| Assemblea di Emissione = | L'assemblea straordinaria della Società svoltasi l'11 luglio 2017. |
| Azioni = | Le azioni ordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale. |
| Azioni di Compendio = | Le massime numero 3.350.000 Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant. |
| Comunicazione di Accelerazione = | La comunicazione dell'avveramento della Condizione di Accelerazione. |
| Condizione di Accelerazione = | L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore ad €13,30. |
| Mercato = | Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. |
| Offerta = | Il collocamento privato rivolto a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'art. 34-ter del Regolamento 11971; (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché, in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 58/98 come modificato ed integrato (il "TUF") e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 come modificato ed integrato. |
| Operazione Rilevante = | Potenziati acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata, operazioni di conferimento. |
| Periodo di Esercizio = | Ciascuno degli intervalli temporali indicati al Par. 3.1, nei quali possono essere esercitati i Warrant. |
| Prezzo di Esercizio = | Il controvalore, pari a Euro 9,50, che i titolari dei Warrant dovranno corrispondere per ogni n.1 (uno) Warrant presentato per l'esercizio. |
| Prezzo Differenziale = | L'importo pari al Prezzo Medio Mensile del mese di calendario precedente l'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, meno €9,50. |
| Prezzo Medio Giornaliero = | Il prezzo medio ponderato delle Azioni per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato. |
| Prezzo Medio Mensile = | La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri delle Azioni in un |

dato mese di calendario.

| | |
|----------------------------------|--|
| Società o Capital For Progress = | Capital For Progress 2 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani, n. 6, R.E.A. n. MI - 2124805, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09967750960. |
| Termine di Decadenza = | La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e (ii) il trentesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione. |
| Periodo di Esercizio Finale = | Il periodo per l'esercizio dei warrant di cui al Par 3.2(iii). |
| Warrant = | I Warrant Capital For Progress 2 S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione. |

Art. 2 Warrant Capital For Progress 2 S.p.A.

- 2.1 L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di massime numero 3.350.000 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.
- 2.2 I Warrant sono assegnati gratuitamente come segue: (i) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta, (ii) ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società), saranno assegnati gratuitamente, n. 3 (tre) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute, e (iii) n. 100.000 Warrant saranno assegnati nominalmente a Intermonte SIM S.p.A. alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.
- 2.3 A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione del secondo Warrant di cui sub (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo Art. 5.
- 2.4 I Warrant di cui ai punti (i), (ii) e (iii) saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili.
- 2.5 I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

Art. 3 Condizioni di esercizio dei Warrant

- 3.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi Artt. 4 e 5, i Warrant attribuiscono ai loro portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azioni di Compendio per ciascun n.1 (uno) Warrant presentato, in ragione appunto di un rapporto di esercizio fisso di 1:1, contro il versamento del Prezzo di Esercizio.
- 3.2 Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato nei seguenti periodi: (i) dal 1 al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia dell'operazione rilevante, sino al Termine di Decadenza, (ii) nei 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, e (iii) nei 30 giorni di calendario precedenti il quinto anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 3.3 Il diritto di sottoscrizione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione di apposita

richiesta scritta all'intermediario aderente al sistema Monte Titoli, presso cui i Warrant sono detenuti, nella quale dovrà essere indicato il numero dei Warrant per i quali si richiede l'esercizio.

- 3.4 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della relativa richiesta di esercizio, senza aggravio di spese, oneri o commissioni.
- 3.5 Qualora dovesse verificarsi la Condizione di Accelerazione, l'emittente pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione entro il secondo giorno di Mercato aperto del mese successivo mediante apposito comunicato stampa sul sito internet della Società (www.capitalforprogress.it) e su uno SDIR.
- 3.6 Fatto salvo l'esercizio del diritto di regolare il Warrant mediante pagamento del Prezzo Differenziale di cui al successivo Art. 4, le Azioni di Compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio ovvero il giorno di liquidazione successivo al Termine di Decadenza nel caso sia effettuata una Comunicazione di Accelerazione.
- 3.7 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.
- 3.8 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S" del predetto *Securities Act* del 1933. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 4 Facoltà di regolamento dei Warrant mediante pagamento del Prezzo Differenziale

- 4.1 In occasione del Termine di Decadenza, la Società, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell'emissione delle Azioni di Compendio, avrà la facoltà di riconoscere un importo ai portatori dei Warrant un importo pari al Prezzo Differenziale per ciascun Warrant presentato per l'esercizio.
- 4.2 Il diritto di cui al precedente Par. 4.1 potrà essere esercitato dalla Società mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito internet della Società (www.capitalforprogress.it) e su uno SDIR contestualmente alla Comunicazione di Accelerazione, ovvero - qualora la Condizione di Accelerazione non si verificasse - entro un giorno di Borsa aperta prima dell'inizio del Periodo di Esercizio Finale. Nel medesimo comunicato sarà indicato il Prezzo Differenziale.
- 4.3 Il pagamento del Prezzo Differenziale sarà effettuato in fondi immediatamente disponibili negli stessi tempi indicati al Par.3.6 per l'emissione delle Azioni di Compendio.
- 4.4 I Warrant regolati con il Prezzo Differenziale dalla Società saranno contestualmente annullati divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 5 Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

- 5.1 ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile (ad eccezione quindi degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione), il Prezzo di Esercizio sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale:

P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione, e

P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

- 5.2 ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo di Esercizio diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 5.3 al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo di Esercizio sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 5.4 ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 5.5 ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 5.6 ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea della Società.

L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte della Società di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate e suscettibili di determinare effetti analoghi, il Prezzo di Esercizio o il Rapporto di Esercizio potranno essere rettificati secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.

Qualora si proceda a modifiche del Prezzo di Esercizio e/o del Rapporto di Esercizio in applicazione del presente articolo, il valore di €13,30 preso a riferimento ai fini della Condizione di Accelerazione, sarà modificato di conseguenza.

Art. 6 Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 7 Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 8 Regime fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 9 Ammissione alle negoziazioni

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.

Art. 10 Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società e su uno SDIR.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.